STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO VI. — Fascicolo 4°
(Ottobre-Dicembre 1885)

ROMA
TIPOGRAFIA DELLA PACE DI FILIPPO CUGGIANI
Piazza della Pace num. 35.
1885

STUDI E DOCUMENTI DI STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA TRIMESTRALE

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

Indice delle Memorie originali contenute nei primi sei volumi (annate 1880-1885)

PIO II (ENEA SILVIO PICCOLOMINI)
E LA PACE DI ORVIETO

Il giorno 7 febbraio 1460 i banditori del Comune di Orvieto, suonando le trombe a bendoni spiegati, correvano per lungo e per traverso la città e gridavano la lieta novella del ritorno del Papa [1].

Era il ritorno del pontefice Pio II (Enea Silvio Piccolomini) dalla città di Mantova, dove erasi tenuto il concilio per combattere una guerra generale contro i Turchi minaccianti di allagare tutta Europa; e le città italiane salutavano lietamente questo suo ritorno, sebbene l'assemblea dei principi avesse partorito più parole che promesse per la crociata, che Pio, con cuore infiammatissimo, aveva indetta. Pochi giorni avanti, proseguendo egli il cammino da Firenze, ove fu accolto con incredibili onori, tuttochè incomparabili con le magnificenze di Bosio d'Este duca di Modena e di Ferrara, era arrivato nella sua città di Siena, festeggiandolo e venerandolo i Senesi con orgoglioso compiacimento.

Parve agli Orvietani, i quali si reggevano a parte chiesastica sotto fazione Melcorina, che il primo annunzio della tornata del Pontefice segnalar si dovesse con pubbliche dimostrazioni di gioia e con donativi alla Corte, come quelli, i quali avevano fatto sperimento, in quei primi tre anni di suo pontificato, dell'animo buono di Pio, per avere ottenuto, oltre a molti favori, anche un sollievo alle angustie dell'erario comunale, riducendo il debito del sale, prorogando la concessione delle rendite pubbliche a benefizio della città [2].

[1] Arch. storico del Comune di Orvieto, Riform. 1460, c. 155.

[2] Fumi, *Codice Diplomatico della città di Orvieto*, ecc. Firenze, Vieusseux, p. 717.

Perciò deliberatosi di visitarlo in Siena e di regalarlo di buone e abbondanti cacciagioni, fecero bandire una caccia generale per il territorio orvietano e ordinarono la luminaria in città. A questa caccia si volle che ogni uomo per casa traesse nel giorno designato, sotto pena di dieci ducati d'oro di Camera: di cento furono minacciati gli abitanti delle terre e castella del contado. La domenica seguente alla pubblicazione del bando, tutti quelli che avevano armi e arnesi e ordegni adatti usciti fuori, si spandevano per i luoghi usati e si misero a cacciare. Gli stessi Conservatori montati in sella a suon di corni e di trombe avevano lasciata la città, e sguinzagliati i cani e data la caccia alla selvaggina, corsero i vicini boschi e riportarono prede. Attivissima fu quella giornata, e il donativo non riuscì per niente scarso; perocchè si aggiunsero ancora quasi un centinaio di animali vivi, fra galli e capponi, spediti in Siena cogli ambasciatori, che furono Neri di Jacomo e Pietro Tolosani[1].

Come questi furono alla presenza del Pontefice, si congratularono con parole amplissime delle cose del Concilio e si felicitarono del suo ritorno. Quindi raccomandatagli la sua città di Orvieto, narrarono dei pericoli minacciati da Gentile della Sala, dei Monaldeschi detti della Vipera, sempre infesto ai miseri cittadini, che a ripararsi avrebbero invocato l'aiuto di qualche strenuo condottiero della Chiesa, come avevano già posto i desiderî su Gianfrancesco o Pietro da Somma, o su Giorgio da Massa, o sul Tartaglia di Foligno, se venissero a stare con la loro comitiva dentro d'Orvieto. Nè era buona la condizione d'essere della città, dopo tanta desolazione per la peste, che diminuita avendo la gente, forzava a chiedere lo sgravio del sale. Avvantaggiasse la città con restituire al suo governo Civitella d'Agliano, Fichino, Lugnano e Bolsena: permettesse di condurre una società di Ebrei che stabilitisi in Orvieto, sempre distinti dai Cristiani

[1] Arch. detto, loc. cit. c. 153 bis, 155, 157, 158.

col solito segno, fornissero denaro a mutuo. Chiesero ancora protezione per la fazione ecclesiastica, con favorire il vescovo Ascolano (Monaldeschi) e i nobili della Cervara suoi nepoti; chiesero vantaggi ai fedeli della Chiesa, conducendone agli stipendi alcuni, come fra gli altri Ciuccio da Carnaiola, Dionigi e i nobili di Monteleone. Non tollerasse (aggiungevano) il pregiudizio della loro chiesa, la quale per l'assenza continua del Vescovo, pativa danno dal rilasciamento di canonici e chierici; e finalmente ponesse lui un riparo alla sua sala, nel palazzo papale, che stava per cadere, se con pronto rimedio non vi si corresse [1].

Il Papa, uditi gli oratori, volle ritenersi la nota della loro legazione e gli rimandò con buone parole.

Gli Orvietani, per non perderne il frutto, sostituirono subito un altro ambasciatore nella persona di maestro Antonio Buccetti [2]. E perchè desideravano rafforzare la fazione Melcorina per niente sicura dalle macchinazioni dei rivali Muffati, spedirono dietro a quello anche il cancelliere comunale con lettere alla Repubblica senese, ai familiari e parenti del Pontefice. L'animo mite di lui si volse tosto a meditare come fosse possibile quietare quella infelice città, disperderne affatto le aborrite fazioni, e con una pace generale riamicare e stringere fra loro gli animi di tutti i cittadini all'ombra delle apostoliche chiavi. A tale intento aveva affidato a frate Cristoforo domenicano di predicare in Orvieto le virtù evangeliche, dirizzando la parola a conseguire gli inestimabili tesori della pace pubblica. Destinò Governatore il conte palatino e cavaliere senese Francesco Luti [3], raccomandandogli molto la cosa, e a Guid'Antonio de'Piccolomini, Castellano della Rocca orvietana, impose ritornare, di Siena in Orvieto, all'ufficio suo, per aiutare la pratica.

[1] Arch. detto, loc. cit. c. 158.
[2] Arch. detto, loc. cit. c. 177.
[3] Bolla di Pio II, da Siena, idi di aprile 1460, nell'Arch. ridetto.

Sulla fine del giugno il conte spoletino Filippo Martorelli, rimandato da Pio II, recava agli Orvietani la benedizione apostolica e caldissime esortazioni del Pontefice a ben vivere quietamente e in pace, congratulandosi della buona disposizione degli animi; perocchè a intuito di frate Cristoforo, alcuni solerti cittadini destinati dal pubblico, andavano occupandosi per accoppiare, il più che fosse possibile, matrimonii fra una famiglia e l'altra. Gradita fu altresì l'annuenza data da Pio alle domande dei Conservatori. Luca e Berardo Monaldeschi della Cervara, sebbene Melcorini, tuttavia avevano inasprito l'animo del Pontefice, perchè con le armi avevano invasa la terra di Bolsena, commessi omicidii e fatti moltissimi ferimenti; e occupato avrebbero quel castello se da Bolsenesi e Bagnoresi, fedeli della Chiesa, non fossero stati respinti a forza d'armi. L'ingiuria fatta da costoro fu dal Papa dissimulata nei primi tempi della sua esaltazione, perchè a maggiori cose e specialmente contro i Turchi volgeva l'animo, nè disperava ravviarli a soggezione; ma dappoi, spinti da passione di tirannide e da ambizione, mirarono con mali modi e pessime arti a rioccupare la terra. Per la qual cosa il Pontefice, a impedire la manomissione delle persone, li aveva dichiarati ribelli, confiscati i beni, e a tutti i seguaci tolti i privilegi e le grazie, ordinando che le bolle di tale sentenza fossero mandate a registrare anche in Orvieto. Si può credere facilmente che essendo i Cervara capi della fazione che governava in città, cuocesse loro e non meno ai reggitori del Comune, che una simile promulgazione si facesse in Orvieto e si registrasse nei libri pubblici. Perciò all' intimo fattogliene dal Governatore di Bolsena, che era un Guicciardo dei Forteguerri senese, non risposero, e mandarono invece a rappresentare al Papa quanto disdoro seguirebbe alla parte Melcorina, sì devota alla Chiesa, la registrazione delle condanne dei Cervareschi. A Pio II non isfuggì che tale atto avrebbe potuto crescere il dispetto di una

fazione sull' altra e intorbidare le pratiche della pace: quindi assentì al desiderio dei Conservatori[1].

Ma ancor più gradita notizia giungeva in Orvieto ai primi di settembre[2]. Dico della prossima venuta del Papa.

Si diedero con ogni cura a preparare un ricevimento onorevole; e per prima cosa, spedita in Siena nobile ambasciata, si misero a provvedere alacremente. Dodici cittadini soprastavano a questo negozio e facevano le provvisioni opportune con l'aiuto di molti altri. A cui fu commesso allestire gli alloggi per i Cardinali; a cui il fornimento dei donativi, o l'addobbo del palazzo del Papa, o di quello apostolico o delle case destinate a prelati e cortigiani. Otto fra i primarii della nobiltà cedettero i loro palazzi. Fecero luogo alla Corte i frati di San Giovanni, di San Domenico, di San Francesco e de' Servi, nonchè le monache di S. Maria Maddalena. Sessanta cittadini si obbligarono a ricevere nelle proprie case; quaranta a fornir letti fuori delle loro abitazioni. Da ogni parte si vedevano aprire osterie e alberghi, e venivano forestieri dai luoghi vicini, perchè il Comune aveva spacciato libero salvacondotto a tutti, meno a ribelli e condannati, per otto giorni. Tutti avevano l'allegria nel sembiante e si disponevano a divertirsi. I Conservatori avevano ordinato che nessuno dovesse esercitar professione e occuparsi in lavori nei giorni di dimora del Papa, come giorni festivi, e nessuno indossasse vesti lugubri e di corrotto, prescrivendo a uomini e donne che fossero in lutto, di deporlo in quei giorni, salvo per le vedove, lasciate libere di vestire a loro talento.

Erano andati alcuni cittadini a dirigere i lavori di risarcimento di strade e ponti, per cui doveva passare il Papa. Ad incontrarlo erano partiti nobili legati sulla via di Acquapendente[3].

[1] Arch. detto, loc. cit. c. 232. — FUMI, op. cit. pag. 718.
[2] Arch. detto, loc. cit. c. 265.
[3] Arch. detto, loc. c. 268t-280t.

Veniva il Pontefice ai 27 di settembre in giorno di sabato in sull'ora di nona, dalla parte di Bolsena. Ma come fu sull' agro orvietano, insorse pericolosa briga a cagione dei confini della giurisdizione, perchè si era inasprita da contese di fresca data, fra Bolsenesi e Orvietani. Gli uni e gli altri si contrastavano il diritto di tôrre sulle braccia il Papa, quelli non lo volendo cedere, questi volendolo portare. Si venne ai pugni e si mise mano alle spade, toccandone e di quà e di là. Finalmente fu sedata la baruffa, perchè accorsa la cavalleria pontificia, li sopraffece con le lance e con le saette [1].

I Legati della città come furono in vista delle sue mura, fattisi innanzi al Pontefice così si fecero a dire: " Da questo luogo, „ una volta, quando un Pontefice Romano si partiva discacciato „ della nostra città, maledisse al nostro popolo. Fin da quel tempo, „ Padre Santo, lacerati dalle discordie, non si ebbe più pace. Niuno „ ha compassione di questa città, che già non ebbe a invidiare „ a niuno per quanto è grande Toscana tutta. È vendetta del „ Cielo cotesta: sentiamo il peso dell'anatema apostolico: or leva „ la mano sulla città e togli l'indignazione: ne sorriderà con la „ tua benedizione il favore divino „ [2]. — Assentì il Pontefice, e fatto il segno di croce sulla città, fece l'ingresso fra il giubilo grande del popolo, andatogli incontro con rami di olivo. Alla porta le fanciulle lo attendevano agitando le palme e gridando: *Pio! Pio! Pace! Pace!* [3] Preceduto dal Corpo del Signore fra dodici ceri, egli incedeva in sedia sotto ricco baldacchino nuovo, contornato da trenta mazzieri della nobiltà orvietana elegantemente vestiti, con le mazze dipinte agli stemmi pontificî e della città. Seguiva la cavalcata della Corte, composta meglio di 210 cavalli montati da cardinali, prelati e familiari. Il Cardinale Trabatense, il Vicecamerlengo, l'Onetino, quel di Chiusi, di Ferrara, di

[1] Pii II Pont. Max., *Commentarii* etc., Francofurti, M.DC.XIV, lib. IV, pag. 110.
[2] Pii II etc. op. cit. pag. 111.
[3] Manente, *Historie* ecc., vol. II, lib. V, pag. 90.

Ancona, di Pavia, il Tesoriere, il Vescovo Castellano, messer Goro de' Piccolomini erano primi. Seguivano Alessandro Miraballo e Ambrogio Spannocchi; quindi i medici del Papa, gli svegliatori, i camerieri segreti, i credenzieri, i camaurarii, il confessore, gli scudieri, l'aromatario, lo spenditore, il servo d' armi, gli inservienti del pappagallo, i palafrenieri, gli ostiari, i dispensieri e i cursori. Le strade percorse dal corteggio erano tutte coperte, a cominciare dalla porta della Cava al Pisciarello, e quindi da piazza dell'Erba a piazza Maggiore, da questa alla Mercanzia fino al Crocicchio, e poi fino a casa Giordani a terminare a Santa Maria [1].

L'aspetto della città e le condizioni sue furono descritte dalla penna elegante dello stesso Pontefice, con le seguenti parole:

" Un masso montuoso (egli dice) sorge dal mezzo della valle alto da 750 piedi: in vetta è una pianura che gira per tremila piedi. Fanno luogo di mura le rupi a picco, alte non mai meno di venti braccia. Qui furono nobilissime case di cittadini e palazzi vasti di pietra squadrata. Il tempo ne logorò molte; più ne arse e disfece la discordia civile. Restano ancora torri mezzo diroccate e templi distrutti. Ma si vede ancora intatto nel bel mezzo della città quello dedicato alla Vergine; e di tutti quanti sono in Italia a nessuno cede per mole, per materia, per arte, per bellezza, memorabile: le pareti e il pavimento a diversi marmi: la facciata altissima e ampia assai piena di statue da da valenti artefici scolpite, senesi la maggior parte, nè a Fidia, nè a Prassitele punto al di sotto. Sembrano vive quelle teste di marmo candido, e le membra d'uomini e animali così espressive, che pare l'arte avere emulata la natura. A tant'anima la sola voce manca: ti par di vederla come cosa vera la resurrezione dei morti, il giudizio del Salvatore, le pene dei dannati, i premi degli eletti. Un sacerdote presso i Volsiniesi, mentre celebrava, dubitando della presenza della divinità e dell'umanità di Cristo

[1] Arch. detto, loc. cit. c. 276, 277t.

nel sacramento dell'altare, tosto glielo comprovò ai suoi occhi l'ostia insanguinata, e tutto il corporale su cui posava il sangue miracoloso suggellò. Da papa Urbano IV fu riconosciuto pienamente e approvato il fatto, donde s' istituì la solennità del sacratissimo Corpo di Cristo, che ogni anno si compie con grandissima devozione e pompa in tutta la Cristianità. Il Corporale che serba le vestigia di cotanto miracolo, trasferito in cotesto tempio, vi si custodisce con sommo onore e con speciale culto. Vicino alla cattedrale sta il palazzo pontificio vastissimo e degno della maestà apostolica, ma diroccato in gran parte. Niccolò V ne ristorò alcune stanze e più sale che Pio abitò. Lo stesso Niccolò eresse in un angolo della città anche la fortezza non del tutto compiuta; pure si guarda bene, nè è facile vincerla, munita come è di alte rupi e di profondi fossi. Mancano fontane in città, e si servono delle cisterne e delle acque che per condotti si derivano da un monte vicino. A piè del colle scaturisce una sorgente perenne che malagevolmente potrebbero levare ai cittadini gli inimici. Le colline intorno piantate di viti danno vini che non sono spregevoli: molti boschi su per i monti; nel piano fertilità di frumento; in fondo alla valle i fiumi Paglia e Chiani confluenti insieme dirimpetto alla rocca, indi a cinque miglia si riversano nel Tevere. La città difesa con animi concordi non la si può prendere altro che per fame, finchè non vi possano contro le mura le macchine, nè per l'altezza le scale. Ma vi mancò l'unione; nè in tutta Italia si conta popolo meno concorde che questo non fosse. Muffati e Melcorini condussero la città presso che allo stremo: le famiglie potenti e antiche e principali della città scisse fra loro per odî eterni. Ampia fu la sua dizione un tempo e abbracciava molti luoghi intorno, parte de' quali declinando la potenza cittadina invasero i senesi, parte gli altri vicini. Anche i nobili usurparono alcune castella della città che poscia passarono parte alla Chiesa, parte in altre mani. Esularono in essa mille e quattrocento senesi della fazione dei Riformatori, dai quali la città

ricevette il lanificio, donde colò molta ricchezza; ma oggi è quasi estinto „ [1].

Fu chiesto al Papa che consacrasse la cattedrale, con la conferma e l'accrescimento d'indulgenze, e rifacesse la bolla di celebrazione dell'ufficio di San Brizio. A toglier via certi abusi dei canonici impetravano una bolla, per cui nessun canonico potesse ricever cappellanie, nè ritenere cure di chiese senza cappellano proprio: suggerivano si accordasse piuttosto alla Fabbrica un sussidio di 50 ducati per i canonici, ovvero ritenuta per sè l'abbazia del Monteorvietano, la cedesse al Capitolo, oppure tutti i monasteri avessero a mantenere un cappellano con i loro proprii beni. Anco lo ricercarono di promessa di ridurre a obbedienza della città e sotto un Governatore solo certi castelli e luoghi della giurisdizione, cassando loro libertà e franchigie [2].

Ma sopra ogni altra cosa premeva al Papa, in quel tempo, la pace dei cittadini; perocchè dopo le novità commesse da Gentile della Sala, del quale diremo in fine, v'era sempre a temere; e dove i cittadini sono discordi, non valgono apparati di guerra e arnesi di difesa. Egli si fermò tre giorni, quasi a null'altro avendo la mente e volgendo la parola che a raddolcire animi rotti e smuovere cuori indurati nelle vendette e nelle ire partigiane. Tenne una orazione per questo ai garzoni e un'altra alle donzelle, e poi di nuovo predicò in Santa Maria e si rivolse alle donne domandando pace. E pace tutto il popolo gli rispose; onde egli ne prese grandissima allegrezza [3].

Intanto venuto il tempo di partire, di lunedì che fu l'ultimo di settembre circa l'ora di terza mosse verso Montefiascone, seguìto dai cardinali di Avignone, di Spoleto, dal Colonna e dal Vicecamerlengo, da vescovi, arcivescovi, abati e cortigiani. Come fu a Riochiaro, in capo al ponte si volle rivolgere indietro verso

[1] PII II etc. op. cit. pag. 111.
[2] Arch. detto, loc. cit. c. 280 t, 282.
[3] MANENTE, op. cit. ivi.

la città, e sovra di essa impartì la trina benedizione. Quindi rivolto dal lato opposto, chiamò a sè i Conservatori e li riconfermò in ufficio per il futuro bimestre, e così riconfermò anche il Cancelliere. Fu accompagnato dal Governatore, dal Potestà e dai Conservatori e da molti cittadini a cavallo e a piedi fino al confine. Ma prima di toccare quel confine, circa quattro miglia indietro, quei di Bagnorea si erano fatti innanzi come in luogo di loro possesso contrastato da lungo tempo dagli Orvietani [1]. Si erano provati di afferrare la sedia pontificia, promuovendo un disordine che fece correre pericolo al Papa di nuovo, come alla sua venuta sulla strada di Bolsena. Venuti alle prese fra loro con l'armi e senza, alcuni n'andarono malconci per colpi di spade e punte di saette. Il presidio che accompagnava il Pontefice, al solito, fermò la zuffa, e tolta la sedia col Papa, rimosselo dal luogo della baruffa sano e salvo: i Bagnoresi riversatisi tutti dietro a lui con le loro donne e i fanciulli lo presentarono di donativi, ristorando lui e la Corte di cibo e di bevanda [2]. Licenziati e benedetti gli Orvietani, si rivolse ai Priori di Bagnorea e disse così: " Or via toglietemi, chè me ne contento; ma senza pre„ giudizio delle parti „ [3].

Non furono pochi i vantaggi della venuta di Pio II: chè a lui si deve se la sala papale non andò in ruina: la tirannide di Gentile abbassata: frenate le mene dei Cervareschi nemici della Chiesa in Bolsena e altri luoghi. Per favor suo, gli Orvietani furono primi a dar vita alla benefica istituzione del Monte di Cristo, imitata poi e diffusa per l'universale, onde la città ammorbata dalle empie usure giudaiche, spaniò da quella ragna e prese a riaversi del caro della moneta [4]. Pose modo alle intemperanze del Vescovo, che ad ogni poco lanciava le censure ecclesiastiche, da Pio sog-

[1] Fumi, op. cit. pag. 719.
[2] Pii II etc. op cit. pag. 112.
[3] Fumi, op. cit., ivi.
[4] Fumi, op. cit. p. 717 e segg.

gettate a rigore di appello presso il vescovo di Bagnorea [1]. Arricchì il Capitolo della Cattedrale, e gli cesse l'abbazia di santa Lucia dell'ordine camaldolese in quel di san Venanzo [2]. Approvò il diritto della Fabbrica sulle elemosine alla *Madonna della Tavola*, ossia della Stella o di san Brizio, miracolosa immagine, come egli disse, che attraeva a devoti pellegrinaggi i fedeli anche lontani [3]. Sgravò la comunità da abusi di ufficiali papali: sovvenne per riparo di ponti, strade e pubblici edifizi: e sebbene ai danni nostri cedesse Fichino in feudo ai Senesi, eresse però Civitella d'Agliano in vicariato a favore d'Orvieto sotto pegno.

Ma quello che a noi procacciò vantaggio infinito, e guadagnò la pubblica gratitudine al Pontefice della Dieta di Mantova e della Crociata contro i Turchi, fu la pace di Orvieto dopo due secoli di guerre, di rapine, di incendi, di baratterie e tradimenti dei cittadini fra loro per soperchiarsi l'un l'altro, fare oppressura alla plebe, allungare le mani in quel del pubblico, tirare ai guadagni proprii; e armeggioni, arruffatori, sanguinari, vantarsi padroni a nome della Chiesa di una città diroccata, di un territorio a brandelli, preda a ognuno; di un popolo desolato, smunto, che trasognato a tanta ruina impaura, e inchina, abiettandosi, il primo che lo lusinghi e lo illuda di fargli mangiare in pace il pane del suo sudore.

Frate Antonio da Vercelli, de' Minori, mandato in Orvieto dal Papa a predicare, tenne nella chiesa di San Francesco alcuni sermoni sulla carità e contro le fazioni dei cittadini, da muovere gli animi di tutti gli ascoltanti, così Muffati, come Melcorini. Luigi de' Magalotti e molti altri a nome dei Melcorini si recarono al palazzo dei Conservatori, ove sopravvenuti alcuni Muffati ancora, il Magalotti tenne una ornata e forbita orazione,

[1] Breve inedito in copia senza data e luogo, nell'Arch. detto.

[2] Breve inedito nell'Arch. Capitolare d'Orvieto, delli 11 aprile 1461 da Roma.

[3] Breve delli 13 marzo 1461, da Roma, di cui è cenno nelle *Notizie istoriche dell'antica e presente magnifica Cattedrale d'Orvieto* ecc., Roma, MDCCLXXXI, pag. 78, per disteso in Della Valle, *Storia del Duomo di Orvieto*, Roma, MDCCXCI, pag. 49.

venendo a concludere qualmente la città e repubblica per la grande divisione dei cittadini e per le loro fazioni era assai spopolata e distrutta dal suo notevole, grande e potente primordio; e, come era a tutti noto, molte e molte avversità sostenne: che ottima e divina cosa, grande e lodevole sarebbe porvi un salutare rimedio col riacquisto e col mantenimento della pace fra Muffati e Melcorini. A far ciò egli in nome suo e di tutti i Melcorini si offriva parato agli ordini dei signori Conservatori e di tutti i cittadini Chiesastici del presente stato, e obbligava in garanzia di osservanza cordiale e schietta tutti quanti i suoi beni, i figliuoli stessi e la persona sua, e similmente i beni e le persone degli altri Melcorini. I quali ratificarono dicendo questa essere veramente la volontà di tutti loro.

I Conservatori e i Muffati con grato animo e lieto volto, e con molta attenzione udirono quell'offerta. Lodarono, accettarono e ringraziarono, confortando ciascuno all'accordo schietto e sincero, poichè volontà di tutti i Muffati era di perdonare le ingiurie presenti e passate, tutto dimenticare, lavorando alla pace, alla quiete, al bene della città e dei cittadini, a onore dello stato della Chiesa e del Papa. Si esortarono anche ad astenersi dai costumi del passato non giusti e non buoni, e si pregasse Dio che per sua pietà degnasse sopra di loro distendere le sue mani. Le quali cose furono dette prima da Pandolfo di Francesco, uno dei Conservatori, e in seguito da altri due di essi e da più cittadini che in diverso modo a quest'unico effetto risposero.

Quindi partitisi Muffati e Melcorini, i Conservatori si recarono presso il predicatore nel convento di San Francesco; e trovatolo nel refettorio, sopravvenuti due altri frati, per primo Pandolfo lo ringraziò della sua bella predicazione, chè per la dottrina e fatica sua tutti quanti sentivano il bisogno di quietare. Riepilogò qui le crudeli gesta degli avversari, e lo pregò a dare il suo sano ed ottimo consiglio intorno alla pace e all'unione dei cittadini.

Lasciò il frate ai Conservatori di provvedere, rimandandoli con buone parole che li assicurarono essere egli pronto a impedire il male che si frapponesse per stringere la desiderata unione.

Ai 22 dicembre fu deliberato tenere per il dì appresso un Consiglio generalissimo di Muffati per trattare della faccenda. Convenuti in numero di centoquattordici nella residenza del Governatore, Francesco Luti ridetto di sopra, questi medesimo recitò un discorso, dove espose quello che per questa pace si era fatto tanto per lui, quanto per opera del predicatore e dei Conservatori e di alcuni cittadini Muffati e Melcorini. Quindi soggiunse: “ Io vi esorto alla pace e a vivere fraternamente coi „ Melcorini, obliando le fazioni e i nomi loro. Non intendo co- „ stringervi vostro malgrado, chè nemmeno l'ho in commissione „ dal Papa, ma sì mi vi offro, se la vostra volontà vi ci porta. „ Epperò qui dica ognuno il suo avviso, sentiti prima i Melcorini „. E come fu ordinato, subito vennero quei Melcorini che prima erano stati dai Conservatori e ripeterono le buone e garbate parole che avevano già loro usate e altre intese ad un solo fine, la pace, e alla stessa obbligazione. I Conservatori, ringraziatili, li licenziarono: quindi venuti a consultare, maestro Antonio di Buccetto, uno dei Consiglieri, levatosi in piedi e fatta la dovuta riverenza, dopo la invocazione di Cristo disse: A trattare più maturamente e con più utilità una cosa di sì grande importanza dovervisi tornare sopra più e più volte e discutere: perciò proponeva che il Governatore e i Conservatori eleggessero dodici cittadini dei Muffati per penetrare le intenzioni dei Melcorini, e poi proponessero le questioni, fra loro medesimi discusse, al Consiglio generalissimo dei Muffati. Un ser Pietro di ser Francesco aggiunse che i dodici fossero di primo, secondo e terzo grado; della nobiltà, de' cittadini passionati e di quelli non passionati. Pandolfo di Francesco voleva scelti 24 Muffati di ogni genere e arte, adunati in numero non meno di 18. Tutte le proposte furono vinte, lasciata facoltà della scelta al Governatore. Egli poi

preferì i 24 ai 12: fra i 24 fece scegliere sei che si accostassero coi Melcorini e poi riferissero in adunanza dei 24.

A frate Antonio da Vercelli che aveva finito di predicare l'Avvento, fattasi premura di restare, egli se ne rimise al Papa, e il Papa a lui, sebbene glielo richiedessero da più parti, perocchè godesse di grande fama. Compiacque a quelle istanze degli Orvietani e con loro si rimase a fare anco la Quaresima, recatosi intanto a Roma per conferire col Pontefice e coi Cardinali.

I capitoli di così memorabile pace furono, in sostanza, i seguenti:

1.° " In prima ad ciò che in tucto si spengino e tollansi via „ tutte le parti diaboliche e radichate in questa ciptà, le quali „ sonno state cascione di disfatione et ruina d'essa, como mani- „ festamente si vede „, che li usciti sieno aggregati allo stato e ai cittadini che governano; e si governi per arti, e per quelle sieno distribuiti li uffici, e si chiami *lo stato Ecclesiastico*, e niuna altra parte, nè divisione, nè stato si possa chiamare.

2.° Che le arti sieno ridotte in cinque monti o capitudini, cioè: primo, cavalieri, giudici, notari, e mercatanti: secondo, l'arte della lana: terzo, speziali, maestri di legname e sartori: quarto, calzolai e fabbri: quinto, tutte le arti minute, cioè maestri di pietra, macellai, tavernieri, barbieri, pizzicagnoli, vasellai, osti, funari, mugnai, ortolani e ogni altra arte:

3.° Che ciascun cittadino sia giurato in una delle sopradette arti e descritto nella matricola; altrimenti non possa avere ufficio:

4.° Che si faccia il Consiglio Generale di 90 cittadini, nel quale siano per rata di ciascuna capitudine, come merita, e per le adunanze ne bastino presenti 60.

5.° Che il Consiglio si faccia per un anno in questo modo: si comandi a tutti i Consoli delle arti di dare per iscritto tutti i cittadini della loro arte, dai quali i signori Conservatori e i Nove col Governatore debbano eleggere da ciascuna capitudine i cittadini più atti:

6.° Che si debbano fare i Nove, due dell'arte della lana, uno della capitudine minore e due per capitudini delle altre arti; i quali Nove siano eletti insieme col magnifico Governatore e durino finchè dura il presente bossolo:

7.° Che i Dodici si facciano per i Conservatori insieme col Governatore in questo modo: tre per la capitudine dell'arte dei cavalieri, giudici, notari e mercatanti, e due per capitudine delle altre tre arti che sieno del numero del Consiglio Generale:

8.° Che per tutto il mese di gennaio e per il mese di febbraio prossimi non si debbano usare i bossoli nuovi: si faccia un bossolo detto *degli sciolti,* nel quale si mettano cinque cartocci, di ogni monte uno, e ogni volta che vacasse alcuno, che per qualunque ragione non potesse risiedere all'ufficio del Conservatoriato, si cavi dal bossolo delli sciolti del cartoccio del monte che vacherà; e il medesimo si faccia del Camerlengo che vacasse; e si faccia un bossolo di camerlenghi e notaro per quel monte che toccherà:

9.° Che si chiamino dieci cittadini, due per monte, e si dicano *accoppiatori,* che mettano quattro in una polizza, uno per monte d'arte, i quali quattro siano i Conservatori, e del quinto monte sia il Camerlengo, e ogni due mesi il Camerlengato tocchi a un'arte per modo che in dieci mesi ogni monte d'arte abbia avuto il suo Camerlengo:

10.° Che si imbussolino tutti i cittadini del Consiglio Generale e se ne cavino a sorte cinque, uno per monte, cui spetti fare due libri, uno il libro delle Guardie, ossia dei cittadini capaci a far la guardia di giorno e di notte, e l'altro degli Inabili, come sono cavalieri, dottori, notari, potenti, infermi e vecchi, cui sarà fatta un'imposizione di denari, liberando vecchi, infermi e poveri uomini:

11.° Che si ottenga dal Papa l'ubbidienza dei castelli del contado, ne' quali non sono ufficiali della città:

12.° Che ciascuno dei Conservatori che saranno del bossolo nuovo, per il quarto del tempo sia capo d'ufficio:

13.° Che nessun cittadino, durante il bossolo, possa essere due volte a un medesimo ufficio:

14.° Che durante il presente bossolo ogni ufficio di Conservatorato possa dimettere nella città d'Orvieto, insieme con la signoria del Governatore e li Nove, uno delli usciti, non però sbandito, nè condannato:

15.° Che li Ventiquattro già eletti insieme col Governatore e li Nove, non mutando l'essenza, nèll'effetto, delle predette cose, abbiano tanta autorità, quanta ne ha tutto il Consiglio in rivedere e assettare circa al detto effetto e alle cose predette, se alcuna cosa mancasse.

La pace fermata con questi capitoli si proclamò nel parlamento del 4 gennaio 1461. Sorse in quella uno de' quattro Conservatori, Giovanni di ser Battista, e scopertosi il capo e lasciando libero il corso alle lagrime, si abbracciò con Luigi de' Magalotti e con altri Melcorini. Egualmente fecero gli altri Conservatori con altri; e così tutti fra loro, Muffati e Melcorini, confortandosi a vicenda a dimenticare le ingiurie, a cancellare gli odî e amarsi, si abbracciarono e riabbracciarono lagrimando, mentre la signoria del Governatore con splendida orazione li accèndeva, recando in mezzo la forza degli esempi naturali, morali, temporali e laudabili, e talora gli atterriva con le pene e i castighi che sarebbero piombati sui trasgressori della fede giurata. E intanto tutte le campane suonavano a giubilo e si accendevano i fuochi per la città.

Nei dì seguenti si rinnovarono gli uffici, e per deliberazione de' 24 sulla pace, i nuovi Conservatori risultarono da quattro a sei; si elessero i signori Nove per gennaio e febbraio, il Consiglio Generale da 90 fu portato a 102, e si fece il Consiglio dei Dodici.

I Nove per prima cosa destinarono oratori a Roma e a Siena, ed elessero dieci *Accoppiatori* coll'incarico di fare il nuovo bossolo.

Il conte Luti di Siena ebbe, in benemerenza, la cittadinanza orvietana per sè e per tutti i suoi discendenti, con esenzione di gabelle e con le immunità.

Il Papa prese grandissima allegrezza della concordia fatta e della unione popolare; e con un breve del 12 gennaio esortò a conservare la pace e la quiete della città nel tempo stesso che forte si congratulava coi cittadini; e con altro del 13 febbraio confermò i privilegi e le onoranze date al senese Luti[1]. " Gra-
„ tissimo ci fu (scriveva) intendere della concordia e dell'unione,
„ nella quale voi e il nostro popolo vi siete gli uni cogli altri
„ abbracciati: perchè niente ci scende più dolce al cuore di sapere
„ che i sudditi nostri e della Sede apostolica vivono in pace e in
„ tranquillità. Perciò magnificando nel Signore il vostro proposito,
„ esortiamo la vostra devozione e vi ordiniamo che stretti in mutua
„ carità, in pace e unione duriate fino alla fine; perchè così e
„ provvederete alla vostra quiete e crescerete la nostra affezione
„ per voi[2] „.

Nè voglio finir di dire, finchè a onore di Pio II e di Siena non aggiunga, che come egli fu autore della unione del popolo orvietano e fondamento della pace, con la dispersione dei nefandi nomi di Muffati e Melcorini, così fu della pubblica quiete tutore e vindice della patria libertà. Imperocchè a turbare questa quiete e a insidiare alla libertà essendosi risicato quello spirito indomito di Gentile della Sala, gliene fece perdere la voglia per sempre.

Astuto uomo era costui e audace. Già in esiglio, una volta che fu chiamato dentro dai suoi amici, rimesso di soppiatto, sollevò il tumulto, ributtò gli avversari, aguzzò ogni ferro per fare strage di concittadini a vendicare la morte di Arrigo Monaldeschi suo fratello, commessa per lo avanti; e sebbene acclamasse la Chiesa per signora, egli la trinciò da tiranno. Da capo fu ributtato. L'indulgenza dei pontefici ebbegli rilasciati i beni paterni e il governo

[1] Fumi, op. cit. pag. 714-717.
[2] Arch. detto, Dipl. *ad an.*

di Ficulle a nome della Chiesa per tirare avanti la famiglia. Ne scottò agli Orvietani, sempre sospettosi per la vicinanza di cadere in tranelli. Allorchè il Piccolomini fu assunto alla Sedia, avvisando alla tranquillità, sbalzò Gentile nel Piceno a confine, sotto colore di onorarlo, dandogli a reggere il vicariato di Mondavio. Ma egli non sapendo tenere la febbre che lo bruciava, svignatosela non senza infamia, avendo cospirato con Sigismondo, ripicchiò a Ficulle; e senza molto stare, ammannita una congiura con molti nobili, nella stessa solennità del Corpo di Cristo, che in Orvieto si celebra con pompa singolare, fermò di occupare la città, i cittadini intenti al rito religioso assalire, spegnere i capi della fazione dominante, e montare di bel nuovo sul seggio della patria, saldando i conti con dire: a nome della Chiesa. Pio II non la menò buona quest'ultima volta. Il trattato si svelò prima che si eseguisse, e anco qui n'ebbe merito un patrizio senese, Bindo de' Bindi governatore di Orvieto che tutto scoperse a tempo. Furono presi alcuni, e confessi rei di trattato di ribellare la città, ebbero la pena, altri si aiutarono coi talloni. Indignato perciò il Papa, gli ritolse Ficulle, perchè più oltre non si servisse a danno della Chiesa di ciò che per commiserazione gli aveva accordato. Egli, deluso da vana speranza da certi cardinali e dal conte Everso, adescato anche da lusinghe di alcuni vicini, sprezzò gli ordini pontificii, spacciando che i suoi maggiori avevano fondato Ficulle, nè altro egli dovere alla Chiesa che il censo; non volere abbandonare la paterna eredità: anzi la morte che cedere. Il Papa sentito questo, comandò agli Orvietani di prendere le armi, e spedita la cavalleria, radunati i campagnoli della provincia, in pochi giorni assalì e prese per forza la Sala, antica dimora di Gentile, foggiata a forma di rocca e fondata in luogo elevato. Di là accostò il campo a Ficulle; onde Gentile atterrito, visto non potersi nulla attendere dai terrazzani, si arrese a discrezione del Papa. Volle Pio che tutta la famiglia sfrattasse da quel di Orvieto; mandò lui a stare nell'Alta Italia, serbatigli i beni per pietà

delle figliuole, una sposa, non ancora andata a marito, l' altra nubile, perchè non credette (come egli stesso dice) dare un colpo mortale alla nobiltà, e i meriti dei maggiori ai posteri o agli iniqui non far riuscire senza vantaggio [1]. Queste cose accadevano nel giugno di quello stesso anno tanto memorabile della pace, cioè cinque mesi appena compiuti dalla promulgazione della medesima, ricordo immortale per Orvieto del pontefice Pio II e dei Senesi.

[1] Pii II etc., op. cit. pagg. 111, 112.

L. Fumi.

DOCUMENTI

I.

1460, Febbraio 6. *Bando di caccia per regalare p. Pio II in Siena.*

S. Philippus de Martorellis V. I. doc. miles et Comes spoletinus Urbevetanus Gubernator Conservatores pacis Urbevetano populo presidentes..

A tucti et singoli voi nobili conmunitativi e persone de castelli e luochi a la iurisdictione nostra et della decta Ciptà subiecti habitatori, a li quali le presente nostre lettere perverranno la salute in xpo e alli nostri fermamente hobedire commandamenti.

Concessia cosa alli nostri offitii incumba con vigilante cura procurare che nel felice e per noi optato redito della S.^{ta} de N. S. deviamo procurare sia con alcuna cosa nostra, per bene e pace de tutti, come ricercha la nostra subiectione, visitato, per la qual cosa, ad ciò che meritamente non potiamo essere redarguite, voi tucti e singoli nobili e conmunanze, homini e persone a la nostra iurisdictione subiecti, come è decto de sopra, richiedemo e per le presente, vi conmandamo che sobto pena de cento ducati d'oro de Camera da deversi applicare de facto a la Camera, per la mità, apostolica, et per l'altra mità a la Camera del Conmuno d'Orvieto, deviate domenica proxima che viene ordenare tucti ordegni da caccia et venatione, et venare, cacciare e fare cacciare con omne diligentia, et d'essa venatione fructo que è portare da Noi, altramente facendo, che credemo del no, procederemo et procedere faremo contra de voi senza più citatione alla secutione della decta pena con opportuni rimedii. El quale nostro presente mandato conmectemo esservi presentato per qualunche nostro balio, fameglio o mandato, et a la relatione del quale daremo piena fede. Et ad maiur fede de ciò avemo facto scrivare el presente mandato per lo nostro infrascripto cancelliere et sigillato coi nostri consueti sigilli nell'anno 1460 a dì 6 Frebaio nel nostro palazzo e solita residentia.

B. de Leonardellis Canc.
de m.^{to} ss.

(Seguono i nomi dei castelli)

II.

Aprile 24. *Lettera da Siena del cav. Luti Governatore della città di Orvieto eletto.*

Magnifici etc. È stato qua ser Baldassarre Ciptadino e Cancelliere delle S. V., et per parte de quelle mi presentò una lettera credentiale, et inteso quanto me riferì per parte d'esse vostre Magnificentie, rengratio quelle della

humanità e confidentia avete preso di me vostro figliolo. Et come da esso ser Baldassarre intendaranno le S. V., ho facto circa le faccende della Communità vostra quanto ò creduto essere stato el meglio a le expetitione d'esse, et quello che integramente non è facto mi sforzarò se faccia, non obstante che ser Baldassarre se parta, iusta el poter mio. Et cossì sempre mi trovarete prontissimo a far cosa che sia grata a le V. S., a le quali mi riconmando. Et ser Baldassarre vi referirà ad boccha l'animo mio quale sia verso la Conmunità e stato vostro. Ex Senis die xxiiij aprilis mccccLx.

D. V. Filius Fran[cus] Lutius
Eques Senensis

(a tergo)

Magnificis dominis patribus et dominis honorandissimis Conservatoribus Pacis Urbevetano populo presidentibus.

III.

Aprile 24. *Lettera della Repubblica di Siena al Comune di Orvieto.*

Magnifici amici nostri carissimi

Per lo spectabile oratore vostro habiamo copiosamente inteso della vostra verace affectione et carità inverso questa republica, et della optima et sincera dispositione, quale alla perfecta amicitia debitamente se conviene. La qual cosa quantunche ad noi non sia nova, anco per longo tempo notissima, niente de meno c' è grata e sommamente gioconda, e prendiamo sommo piacere della mutua benevolentia, per vigor della quale exortiamo le M. V. che si voglino persuadere che non altramente siamo edificati e disposti ad ogni comodità e honore della ciptà vostra che de questa republica, e cossì non cessaremo con ogni efficacia intercessione alla S[tà] del Sommo pontefice ad ogni benefitio e complacentia della vostra Conmunità, a la quale siamo in verità affectionatissimi; e in tucte quelle cose, le quali cognosciaremo concernere bono stato e favore delle M. V. opereremo con quello animo e con quello affecto che intendiamo adpartenere a la nostra perfecta amicitia. Essendo officiali nella ciptà vostra nostri ciptadini lo spettabile Cavaliere misser Francesco Luti e honorabil homo Guido Antonio de' Piccholomini, quantunche stimiamo che sempre saranno inclinati ad sotisfare a le M. V., niente de meno habiamo etiam facto lo debito nostro, adciò che più ferventemente studino circha l'honore e la utilità della Conmunità vostra, confidandoci che la sperentia testificarà lo nostro optimo proposito in tutte le cose occurrenti. Postremo ce piacerà che con grande fiducia rechiediate la nostra republica quando concurre alcuna cosa. Et amando sommamente li prefati nostri ciptadini, non obstante cognosciamo non essere de bisogno li riconmandiamo a le V. M., que bene valeant. Ex Sena die xxiiij aprilis mccccLx.

Priores Gubernat. Comunis
et Capitaneus Populi Civ.[tis] Senarum

(a tergo)

Mag.[cis] Conservatoribus Urbisveteris amicis nostris carissimis.

IV.

Aprile 25. *Lettera da Siena del magnifico Guid'Antonio de' Piccolomini Castellano della Rôcca d'Orvieto.*

Magnifici domini et patres mei singularissimi etc. È stato qui ser Baldassarre ambasciatore della vostra Conmunità a la S.^{tà} de nostro Signore et demmi lettere delle V. S. continenti che io li devessi essere fautore circha a la expeditione della sua commissione. La qual cosa, in quanto m' è stato possibile, l' ho facta, ma la sua diligentia et sollicitudine è stata tanta che, mediante la immensa dilectione la S.^{tà} de N. S. porta a cotesta Conmunità e ciptà vostra, che lui, senza molta mia opera, ha per sè medesimo conseguito quasi tucto quello che in nome della Conmunità vostra cercava. Holli dato anco notitia delli meriti del magnifico messer Francesco Luti nuovo vostro Governatore e delle sue singolari virtù e laudabili parti, delle quali in tal modo ne harete ad fare prova nel governo suo, che io son certo che tutto cotesto populo universalmente l'avarà da conmandare e laudare e da esserne sommamente consolato. Studiaremo la magnificentia sua e io essere quanto più presto costì e seguire li offitii nostri et fare cose che habino sempre ad esser grate a le V. S., a le quali mi raccomando sempre. Dat. Senis xxv aprilis 1460.

Guidantonius de Piccolominibus
pro S. D. N.
vestre Urbevetane civitatis arcis Castellanus

(a tergo)
Magnificis dominis dominis Conservatoribus pacis et Populo Civ. Urbevetane dominis et patribus suis honorandissimis.

V.

1461, gennaio 10. *Bando della pace contro chi nominasse le fazioni, censurasse l'unione fatta o dicesse o sentisse dire contro la pace stessa.*

Ad laude et gloria dell'onnipotente Dio et della sua S.^{ma} matre sempre Vergine madonna S.^{ta} Maria advocata et protectrice de questa M.^{ca} Ciptà d'Orvieto et delli principi dell' apostoli Pietro et Paulo et celestialmente de tucta la celestial Corte del paradiso. Possa essere et sia ad bono, tranquillo stato della S.^{ta} Romana Ecclesia, ad exaltatione e gloria del nostro Cle.^{mo} Sig.^{re} per la divina providentia Pio secondo, ad pace unione et lega e quiete d'essa M.^{ca} Ciptà d'Orvieto et suoi Ciptadini.

È stato sollempnemente deliberato, ordinato et statuito per divina providentia del M.^{co} Sig.^{re}, per la S.^{tà} del sommo pontefice, nostro Governatore, da' m.^{ci} Sig.^{ri} Conservatori et dal General Conseglio della Ciptà d'Orvieto che

da questo giorno innanzi, la ciptà d'Orvieto destribuischa suoi ciptadini, e l'offitii, honori, comodità loro per arte, como appare per le provvisioni facte ad questo effecto constituiti nelli libri della Cancellaria per mano de ser Baldassarre de' Lionardelli d'Orvieto per la S.ª de Nostro Sig.re Cancelliere de questa Ciptà. Et però ad ciò che questa Ciptà et Ciptadini di essa unitamente et quietamente se governi, fa bandire et conmandare la M.ca Sig.ria del G.re et li S.ri Conservatori predecti che nessuno Ciptadino, Contadino o forestiero habitante nella Ciptà, corte o distretto d'Orvieto de qualunche grado, stato o conditione se sia ardisca, per nissuno modo presuma, socto alcuno quesito colore, diaboliche parti et divisioni de' Muffati et Mercorini stati longissimi tempi in questa Ciptà, mediante le quali la Ciptà, le ciptadini et subditi d'essa ànno receputo infiniti dampni et disfationi, ad nissun proposito recordare, nè d'esse rascionare, socto la pena de ducati xxv da deverse pagare de facto et dieci tracti di corda per ciascuno et ciascuna volta che contrafarà, della quale pena el terzo vadi alla Camera Apostolica, la terza parte alle mura delle ripe, l'altra terza parte la mità sia dell'offitiale che ne farà la executione e l'altra mità sia dello accusatore, el nome del quale sia tenuto secreto.

Item fanno bandire e conmandare che nessuna persona de qualunche grado o conditione se sia non ardischa nè in verun modo presumma de biasimare, nè calatrare o sparlare delle provvisioni facte ad mantenimento e stabilimento de questa sancta unione e pace, la quale devotamente e gratiosamente è stata facta fra li ciptadini della decta Ciptà, socto pena d'esserli applicata tucta la sua roba la metà a la Camera Apostolica e lo quarto alle ripe, l'altro quarto la metà allo accusatore, et serà el nome suo tenuto secreto, notificando ad ciaschuno che si sarà preso el malfattore, li sarà tagliata la lengua de facto et perpetualmente bandito della Ciptà, corte e territorio d'Orvieto.

Item fanno bandire e conmandare che nissuna persona, socto pena della vita et d'esser confischata la sua roba, come nello proximo antecedente capitolo se contiene, ardischa de tractare, rascionare o scoltare chi rascionasse de contrafare, maculare o rompare questa sancta unione et pace facta, o provisioni ad tale effecto ordinate, notificando ad omni homo per parte della S.ria del G.re che ciascuno se guardi da la mala ventura, sapendo che se ne farà excutione de facto, et ad tale effecto per la Ciptà e corte terrà le spie secrete.

Etc. Etc.

(Arch. Storico del Comune d'Orvieto, Lettere e Rif. vol. CXLVI, c. 340 t.).

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
NEL DIRITTO ROMANO[1]

I.

Quando la tassa sia stata imposta.
Carattere politico e morale della legge di Augusto.

Intorno alle origini della imposta sulle successioni nel Diritto Romano grande discordia divide gli scrittori. Tutti gli antichi, Cuiacio, Gotofredo, Ramos del Manzano, Balduino e la maggior parte dei moderni, Walter, Roulez, Guarini, Puctha, Cagnat ritengono che la tassa sulle eredità fu introdotta in Roma per la prima volta da Augusto colla *lex Iulia vicesimaria:* Mommsen (*St. rom.* vol. I, parte 2, pag. 350), Bachofen (*Imposta sulle successioni* § 1°), Vangerow (*die Lex Voconia* p. 33) sostengono che l'imposta risalga a tempi anteriori, e precisamente al plebiscito Voconio.

Bachofen, che primo ha affacciata quest'ipotesi e più che gli altri la difende, nella sua egregia monografia così scrive: " La „ imposta sulle eredità fu introdotta per la prima volta nell'anno „ 585 colla legge Voconia. Essa appartiene alla serie di quelle „ misure di precauzione colle quali il sesto secolo fu costretto a „ porre un argine alla incipiente corruzione dei costumi......... „ Nessuna donna poteva venire istituita erede da chi avesse un „ patrimonio superiore a 100,000 assi (censito), nè poteva ricevere „ per eredità o legato più di 100,000 sesterzi. Non si poteva la- „ sciare un legato superiore alla porzione dell'erede. L'intima con-

[1] Franciscus Ramos del Manzano, *de lege Iulia de vicesima,* in Meermanni *Thesaur. iur. civ.* V. 68; Franciscus Balduinus, *de lege Iulia de vicesima;* Heineccii, *Iurisp. Rom. et Att.* I. 228; Bachofen, *Imposta sulle successioni nel Diritto Romano,* Boun 1848; Guarini, *La Finanza dei Romani,* Napoli 1858; Vangerow, *die lex Voconia* pag. 33, Heidelberg 1863; Roulez, *L'imposta di Augusto sulle successioni,* Brusselles 1849; Cagnat, *Ricerche storiche sulle imposte indirette dei Romani,* Parigi 1882; Petrus Burmannus, *de vectigalibus Populi Romani.* Rein, *Vicesima hereditatium.*

„ nessione tra la legge Voconia e la imposta sulle successioni (lo „ stesso Bachofen lo confessa) non si può ravvisare, ma pure non „ manca di espresse testimonianze. Noi troviamo presso gli antichi „ due notizie, il confronto delle quali eleva al di sopra di ogni „ dubbio la introduzione dêlla imposta sulle eredità per mezzo „ della legge Voconia. Dione Cassio (LV, 25) racconta che l'im- „ posta era stata già introdotta un'altra volta prima di Augusto, „ ma in seguito era stata abolita. Se rimane incerto a qual legge „ appartenga quella prima introduzione, questa incertezza scom- „ pare per mezzo di una notizia che troviamo nel Panegirico di „ Plinio: questo scrittore parla di un arricchimento dell' erario „ prodotto dalla legge Voconia e dalla legge Giulia: *Locupletabant* „ *aerarium non tam Voconiae et Iuliae leges, quam maiestatis singulare* „ *et unicum crimen eorum qui crimine vacarent.* Quest'arricchimento „ è certamente il prodotto della tassa sulle eredità, poichè per „ legge Giulia non può intendersi che quella Vicesimaria, ed alla „ legge Voconia è totalmente estraneo il principio della caducità. „ La conclusione mi sembra certa: la legge Voconia è quella cui „ allude Dione, ad essa appartiene la prima introduzione della „ imposta sulle eredità . . . . Di più l' antitesi posta da „ Plinio della imposta sulle eredità è per me importantissima, „ giacchè l'uno portava in pena la successione del fisco ad esclu- „ sione dei figli, mentre la tassa non era percepita sulle eredità „ che a questi si devolvevano, perciò quel delitto recava maggior „ lucro che quella tassa „.

Non si può disconoscere la gravità delle ragioni addotte dal Bachofen per rendere più verisimile la sua teoria: si deve però ritenere che la imposta sulle successioni sia stata introdotta in Roma da Augusto colla *lex Iulia de vicesima*, e non è molto difficile confutare gli argomenti dell'illustre Tedesco: dal confronto delle due notizie di Dione e di Plinio si può giungere a una conclusione assai diversa da quella cui è giunto il Bachofen.

E preliminarmente giova notare che il passo di Plinio, sul quale il Bachofen pone il fondamento della sua ipotesi, ha sol-sollevato grandi dispute tra gli interpreti, chè non tutti leggevano *Voconia*.

Dione racconta che la tassa era stata già altra volta introdotta e poi abolita, questa imposizione non si deve attribuire alla legge

Voconia. Appiano al libro V, § 67 *De bello civili,* racconta che nell'anno 714 i triumviri per sostenere le spese della guerra contro Sesto Pompeo, ordinarono con un editto che si pagasse una quota determinata sopra ogni lascito testamentario, e occasionarono in questa circostanza il plebiscito Falcidio, probabilmente per ovviare al pericolo della rinunzia dell'erede. Questo peraltro fu un provvedimento che non durò oltre la guerra, e cessata questa, anche quello venne abolito. Questa è la legge dunque cui allude Dione e non quella Voconia.

L'argomento più ingegnoso, su cui poggia tutta la teoria del Bachofen, è il negare alla legge Voconia qualunque principio di caducità; poichè solo in questo caso l'arricchimento dell'erario di cui parla Plinio potrebbe essere il prodotto di una tassa. Cicerone (*in Verr.* I, 42), Livio (XVI, 28), Gaio (II, 74) sono pienamente d' accordo nel riconoscere nella legge Voconia quei tre capi che abbiamo sopra riferiti. Quali sanzioni conteneva la legge se fosse stato superato il *maximum* da essa imposto? A tale domanda rispondono variamente gli scrittori: altri ammette la caducità, altri la esclude. Cuiacio (*ad leg. Falcid.*) ritiene che la donna poteva venire istituita erede in onta alla legge sino a tre quarte parti della eredità lasciata; alcuni ritengono che potesse venire istituita erede sino alla somma di 25,000 assi ed altri sino a quella di 100,000 sesterzi (Balduino, *ad leg. Vocon. et Falcid.*). Vangerow (*die Lex Voconia*) ritiene che violata la legge, l'eredità si devolveva *ab intestato,* malgrado che questa ipotesi, nel caso che la donna sia l'unica erede legittima del testatore, contradica apertamente allo scopo della legge. Molti infine ritengono che tutto ciò che veniva lasciato oltre la misura legale, si rivendicava al fisco, e in questa opinione mi sostiene principalmente quello stesso passo di Plinio, del quale Bachofen si è giovato per costruire tanto ingegnosamente la sua teoria: “ *Locupletabant aerarium non tam Voconiae et Iuliae leges quam maiestatis singulare et unicum crimen eorum qui crimine vacarent* „. Per legge Giulia, afferma quello scrittore, non può intendersi che la legge Giulia di Vicesima: a me pare che su questo riguardo Plinio abbia parlato proprio della legge Giulia caducaria.

Plinio racconta che le leggi Voconia e Giulia arricchivano l'erario, cioè l' *aerarium populi romani,* poichè questo solo esisteva al

tempo della legge Voconia e a questo erano devoluti i *caduca* della *lex Iulia:* " *populo bona deferuntur ex lege Iulia caducaria* „ (Ulpiano XXVIII, 7). Dunque la legge di cui parla Plinio è la legge Giulia contro il celibato e non altra. La legge vicesimaria invece arricchiva la cassa militare, istituto speciale dipendente dal *Fiscus Caesaris,* fondato da Augusto e alimentato con redditi speciali quali erano la *XX hereditatium,* la *XX manumissionum,* la *C* e *CC venalium,* con magistrati propri, uno dei quali fu lo stesso Plinio. Dunque non ha torto Plinio se alla legge Giulia caducaria equipara quella Voconia, riconoscendo anche in questa il principio della caducità.

Ma ammesso anche che la legge Voconia non stabilisse dei *caduca,* si può esser sicuri che l'arricchimento dell'erario di cui parla Plinio si abbia a ritenere formato dal provento di una tassa sulle eredità? La storia del diritto romano in questo punto non ci fornisce elementi nè abbondanti nè sicuri; e forse l'arricchimento di cui parla Plinio era di un genere assai diverso da quello prodotto in seguito dalle due leggi Giulie, la vicesimaria e la caducaria.

Nè vien meno l'antitesi posta da Plinio tra il *crimen maiestatis* e la legge Giulia, anche quando per questa si voglia intendere quella caducaria; poichè la totale successione del fisco nei beni dei condannati per lesa maestà, specialmente allora che di questo delitto si aveva un concetto così largo quale fu determinato dalla *lex Iulia maiestatis,* era relativamente assai più vantaggiosa delle porzioni ereditarie e legati toccati ai celibi.

Ma vi ha di più: è certo che nell'anno 605 la imposta sulle successioni non esisteva in Italia; Cicerone scrivendo ad Attico in questo tempo, si doleva che le imposte venissero scomparendo dall'Italia: " *Portoriis Itatiae sublatis, agro campano diviso, quod vectigal superest domesticum praeter vicesimam?* (Cic. *ad Attic.* II, XIV, 1). Cicerone, come attestano gli storici, allude in questo punto alla *vicesima libertatis* che sola non scomparve per le leggi abolitive di Metello dell'anno 694. Che si ha dunque a concludere? O che la imposta sulle successioni non esisteva ancora nell'anno 695, o che, se essa fosse stata già introdotta nei tempi anteriori, era stata soppressa. In quest'ultima ipotesi parrebbe assai strano che Cicerone non facesse punto menzione di questa abolizione in quel passo nel quale enumerava tutte le imposte che erano state soppresse.

Finalmente dalle notizie che ci restano intorno alla legge Voconia, se si può congetturare che essa stabilisse dei *caduca*, non si puo però neppur lontanamente sospettare che per mezzo di essa sia stata introdotta in Roma la tassa sulle eredità.

La tassa sulle successioni venne imposta in Roma nella prima metà dell' anno 759, sotto il consolato di Lucio Arrunzio e di M. Emilio Lepido colla legge *Iulia de vicesima* emanata da Augusto.

Nell'anno 758 Augusto domandò al Senato il parere per stabilire una rendita permanente pel mantenimento dell' esercito: nell'anno seguente non si era ancora trovato alcun nuovo cespite, e la sola idea di porre qualche imposta, sollevando di già il malcontento, l'Imperatore stesso stabilì i primi fondi della cassa militare con un dono in denaro offerto in suo nome e in quello di Tiberio con promessa di rinnovarlo annualmente: " *M. Aemilio et L. Arruntio coss. in aerarium militare quod ex consilio meo constitutum est ex quo praemia darentur militibus qui viginti stipendia emeruissent HS. milliens et septingenties Tib. Caesaris nomine et meo detuli* " (Monum. Ancyr. I, III, 1, 35), Dione, libro LV, cap. 25.

Ma la somma era insufficiente ai bisogni dell'esercito, e l'esempio del principe non trovò imitatori neppure tra i più ricchi cittadini; Augusto fece adunque un nuovo tentativo presso i senatori, e li pregò di presentare a lui in iscritto i loro disegni per uscire da quelle angustie; produsse egli allora un suo progetto sulle eredità e sui legati (Dione, LV, 24 e 25).

Nell'anno 766 il malcontento provocato pel pagamento della nuova tassa giunse a tal segno da far temere una sedizione (Dione, LVI, 28). Augusto pregò nuovamente il Senato di suggerirgli qualche nuovo cespite di reddito, non perchè aveva fiducia che si sarebbe trovato, nè che avesse desiderio di abrogare la tassa sulle eredità, ma per convincere quell'assemblea della impossibilità di trovare mezzi migliori e per farle sostenere avanti il popolo la responsabilità della nuova legge. Augusto si avvide allora che tutto si sarebbe stati disposti a sopportare ma non quella tassa. Alla opposizione del popolo non venne meno la costanza del principe: egli invocò i Commentari di Cesare in cui gli si sarebbe presentato un elaborato disegno di legge, e finalmente, come estremo rimedio, minacciò un male assai più grave, l'imposta fondiaria, e

spedì commissari per compiere il catasto già cominciato dal suo padre adottivo.

Taluni scrittori hanno voluto ravvisare nella legge di Augusto, oltre lo scopo principale finanziario, anche uno scopo morale e politico, e che nella mente di quel legislatore, il quale insieme alla prosperità materiale del suo Stato, curò sempre di ritemprare i corrotti costumi dei tempi suoi, deve essere stato egualmente forte quanto quello di alimentare l'erario militare. Altri scrittori, e fra questi il Cagnat, sembrano trascurare, anzi negano questo fine recondito, occupandosi esclusivamente del meccanismo fiscale della legge.

Anche a me pare che, come in tutte le altre leggi di Augusto, questo fine morale e politico debba aver determinato il pensiero del legislatore, e ciò non ha bisogno di maggior dimostrazione, sol che si pensi che se non si riconosca questo doppio fine nella legge di Augusto, non si può dissipare qualche dubbio che sorge spontaneo dalla lettura di Dione.

Questo storico (LVI, 28) racconta che il malcontento provocato pel pagamento della nuova tassa fu sì grave e generale da far temere una sedizione; ma le cause di questo non si trovano indicate nè è facile immaginarle. I Romani non vedevano nella nuova imposta una violazione del sacro diritto della successione del sangue, nè potevano invocare contro la legge di Augusto ragioni di umanità, perchè dalla tassa erano immuni le eredità devolute ai più prossimi parenti: “*Vicesimae tributum tolerabile, et facile heredibus dumtaxat extraneis, domesticis grave, itaque illis irrogatum his remissum* „ (Plinio, *Pan.* c. 37). Il gran rispetto, di cui tutte le moderne legislazioni circondano il diritto di successione intestata nella famiglia, non dovea esistere a così alto grado in un popolo, nel quale la volontà del padre di famiglia non avea alcun limite, sol che egli avesse manifestata la volontà di diseredare il figlio, la legge sanzionava pienamente il suo arbitrio. Ai tempi di Augusto un diritto alla legittima non era stato ancora legislativamente riconosciuto. Cicerone (*in Verr.*) accenna che i centumviri nei giudizi *familiae erciscundae* solevano accordare una quota agli eredi preteriti: era un rimedio col quale i magistrati cercavano di attenuare il rigore del diritto civile. Solo nell'anno 714, come abbiamo notato, la legge Falcidia limita con qualche regola la

istituzione di erede, ma l'antico principio rimase ancora, sol che il padre avesse dichiarato di voler diseredare il figlio, la sua volontà riceveva dalla legge tutta intera la sua sanzione.

Inoltre a quell'epoca di corruzione e di disordini, i legami della parentela si erano grandemente affievoliti, troppo spesso si vedevano padri snaturati usare della facoltà che loro accordava la legge di non lasciare nulla del patrimonio ai figliuoli, e di consumare con legati e donazioni ad estranei i tre quarti della eredità, che avrebbero potuto lasciare ai figli. Giovenale nella satira X del libro II racconta di un certo vecchio il quale odia non solo gli antichi suoi amici, ma ancora

> . . . . *illos*
> *quos genuit, quos eduxit, nam codice saevo*
> *heredes vetat esse suos; bona tota feruntur*
> *ad Phialem.*

L'avversione pel matrimonio diveniva ogni giorno più generale; una moltitudine di gente cercava con ogni sorta d'intrighi, di bassezze di insinuarsi nelle buone grazie e nella intimità di vecchi celibi o senza figli, per ottenere poi un posto nel loro testamento: in tal modo grandi fortune sfuggivano agli eredi naturali per passare nelle mani di estranei. Il procacciarsi le eredità era diventato un modo di arricchirsi più facile e vantaggioso di tutti gli altri: quanto generale fosse allora tale costume, lo attestano le memorie degli scrittori di quei tempi. Orazio e Giovenale, per non ricordare altri, ad ogni passo riprovano questo poco onesto costume dei loro concittadini.

Nella satira V del secondo libro di Orazio, Ulisse domanda a Tiresia in qual modo possa ristorare il patrimonio rovinato, e questi risponde:

> *dixi equidem et dico, captes astutus ubique*
> *Testamenta senum* . . . .

E Giovenale nella satira XII del libro IV racconta che Novio e Pacuvio per entrar sempre più nelle buone grazie dei loro vecchi avrebbero fatto sacrifizio di elefanti: e Pacuvio poi

. . . . . . *si concedas mactare vovebit*
de grege servorum magna et pulcherrima quaeque
corpora, vel pueris et frontibus ancillarum
Imponet vittas

e la figliuola stessa

. . . . *si qua est nubilis illi*
Iphigenia domi, dabit hanc altaribus.

A causa dunque delle speciali condizioni della società romana di quei tempi, la natura della imposta dovea entrare assai per poco nella opposizione che sollevò.

Le vere ragioni dell'universale malcontento si hanno da trovare in tutto il sistema finanziario di quei tempi. Negli ultimi tempi della repubblica tutto il carico delle imposte era sopportato dalle provincie, mentre Roma ne era pressochè immune. Roma come anche il resto dell' Italia non sottostava nè alla imposta fondiaria, nè al tributo per testa che non era stato più riscosso dopo il trionfo di Paolo Emilio. Gli stessi contorni di Roma erano esenti dalla *annona*, specie di tassa fondiaria che gravava su tutte le città italiche (Savigny, *Giornale*, VI, 355). Colle leggi di Metello dell'anno 694 (Dione XXXVII) furono aboliti i dazi di importazione ed esportazione e quello sul sale, di guisa che l'unica tassa che rimaneva sui cittadini Romani era la *XX manumissionum* (Cicerone *ad Atticum* II, 16). Anzi neppur questa si può dire che gravasse i cittadini, giacchè veniva pagata dagli schiavi prima di essere iscritti nelle classi.

Solo nelle transitorie strettezze delle guerre civili troviamo talvolta l'imposta sui patrimoni: nell'anno 711 sotto il consolato di Hirtio e Pansa il senato passò per consiglio di Cicerone alla imposizione di un tributo, che Cesare dopo il suo ingresso in Roma, riscosse, e volse a compenso dell'esercito vittorioso (Appiano *B. C.* III, 94).

Augusto andò più oltre; egli, secondo il consiglio di Mecenate, escogitò una durevole e regolare tassa, un *vectigal* propriamente tale, ed in realtà un'imposta assai più alta di tutte quelle che prima avevano gravato Roma.

L'imposta diretta che le provincie pagavano sui fondi, Roma per l'avvenire l'avrebbe pagata indirettamente sui patrimoni. Quindi lo sdegno di tutte le classi del popolo.

È certissimo che la imposta della vigesima sulle eredità e sui legati appartenesse ad un vasto piano di organizzazione di tutta la finanza. Giulio Cesare avvezzo sin dalla giovinezza alla prodigalità, collo sperpero del denaro destinato alle spedizioni galliche, col condonare ai pubblicani gran parte delle somme pattuite, colla divisione delle regioni Campana e Stellatica, e collo abolire molti lucrosi redditi, avea impoverito l'erario. Non dobbiamo dunque stupirci se dopo il ristabilimento della pace e nella speranza di un durevole ordinamento politico, primo pensiero del legislatore sia stato quello di assicurarsi per mezzo di un regolare sistema d'imposte le rendite stabili e sufficienti dello stato.

Questa è la ragione principale di quella pertinacia di Augusto nel fare accettare la sua legge, e la minacciata ribellione del popolo assai facilmente si comprende, se si consideri che quella legge poneva fine ad uno stato di cose di cui i Romani conoscevano assai bene i vantaggi.

Altro fine cui mirò Augusto colla sua *lex vicesimaria* si fu quello di rialzare la dignità della cittadinanza romana.

Quanto basso fosse caduto il glorioso nome romano, lo mostrano queste parole dell'illustre Mommsen: " L'avversione al matrimonio e al procreare figli andava prendendo sempre maggiore „ estensione nelle classi più elevate della società. Se in queste „ classi il matrimonio era già da lungo tempo considerato come „ un obbligo che si dovea assumere tutto al più nell'interesse „ pubblico, pure già troviamo in Catone quella massima dalla „ quale già un secolo prima Polibio faceva derivare la decadenza „ dell'Ellade, che era cioè dovere dei cittadini quello di conservare grandi sostanze, e quindi di non procreare troppi figli. „ Ora non erano più i tempi nei quali pei romani la qualifica di „ procreatore di figli *proletarius* era un titolo onorevole „ (*Stor. Rom.* trad. Sandrini).

La mortalità si era grandemente accresciuta per le intemperanze della vita, le guerre civili aveano prodotto infinite stragi. A causa di tali condizioni sociali la razza latina in Italia andava spaventosamente diminuendo. Una folla di avventurieri si erano

introdotti in Roma durante i torbidi delle guerre civili; l'affrancamento degli schiavi continuava a gettare ogni anno nella cittadinanza una moltitudine di uomini, dei quali alcuni aveano subìto pene infamanti, altri si erano guadagnati la libertà a prezzo di vergognosi servizi. Le leggi Furia Caninia ed Elia Sentia aveano limitato le manomissioni dei servi ed esclusi dalla cittadinanza coloro che ne erano indegni; ma a questi tempi il diritto dei *cives* era grandemente ricercato non più per motivi di vanità, ma sopratutto per i vantaggi e privilegi tra i quali principalissimo era la totale esenzione dalle imposte.

Stabilire l'uguaglianza in ordine alle imposte tra cittadini e provinciali, era togliere alla cittadinanza uno dei privilegi più seducenti. Colpire inoltre i cittadini ad esclusione di tutti gli altri abitanti dell'impero, era far temere la cittadinanza a coloro i quali l'avrebbero desiderata; e tutto ciò era nei disegni di Augusto.

Quanto grande fosse il desiderio di questo principe di rialzare la dignità della cittadinanza, viene confermato dal racconto di Dione (III, 19). Questo storico ricorda che Mecenate consigliò Augusto di concedere il *ius civitatis* a tutti gli abitanti dell'impero, e l'Imperatore, forse fu l'unica volta, non seguì il consiglio di colui che gli suggerì tante utili riforme nell'amministrazione dell'impero.

Concludendo, aprire una sorgente abbondante per la cassa militare, conservare i beni nelle famiglie, impedire agli avventurieri il diritto di cittadinanza, questo fu il triplice scopo che ebbe di mira Augusto colla legge Giulia sulle successioni. Questo triplice scopo apparisce ancor più manifesto qualora si consideri la *lex vicesimaria* in relazione alle leggi Giulia e Papia Poppea, indirizzata contro il celibato e la orbità, la quale stabiliva delle penalità più gravi di qualunque imposta, ed alle leggi Giulia *de adulteriis* e *de maritandis ordinibus*, le quali tutte insieme, e con altre ancora, costituivano tutto il sistema di riforma, per mezzo del quale Augusto cercava di arrestare la rovina dei costumi e la dissoluzione della società romana.

Del resto anche dal lato finanziario, la imposta di Augusto era molto abilmente immaginata: nè è da ritenersi esagerata la espressione del Gibbon (*Storia della decadenza e rovina dell'impero*

romano c. VI), secondo il quale, per mezzo di questa tassa nel giro di due o tre generazioni, tutta la fortuna dei privati dovè passare successivamente per le casse dello Stato.

II.

Quali persone e quali eredità erano esenti dalla vigesima: vicende storiche della legge di Augusto.

Da tutte le notizie che ci hanno tramandato gli scrittori possiamo dedurre, che tale dovesse essere il principio fondamentale della legge Giulia. *Il cittadino romano paga la ventesima parte del valore di ogni eredità o legato che a lui pervenga all' erario militare: sono eccettuate l'eredità devolute ai più prossimi parenti, e quelle dei poveri.*

Augusto sottopose alla tassa i soli cittadini romani: questa restrizione non avrebbe bisogno di più lunga dimostrazione, qualora si rammenti il rapporto che avea la XX coll'imposta fondiaria delle provincie: l'assoggettare i cittadini romani alla tassa sulle eredità, era il primo passo verso quel parificamento universale in materia d'imposta, che si attuò completamente sotto l'impero di Diocleziano.

Inoltre Plinio ai capi 37, 38 e 39 del panegirico afferma ripetutamente che coll'acquisto della cittadinanza cominciava l'obbligo di pagare la vigesima, anzi i nuovi cittadini *nisi simul iura cognationis impetrassent*, erano soggetti alla tassa anche in alcuni casi nei quali i vecchi cittadini ne erano immuni.

Da ciò deriva primieramente la immunità dei peregrini, benchè essi spesso ereditassero dai cittadini romani, potendo ricevere per testamento militare (Gaio II, 110); e Svetonio (*Aug.* 17) racconta che tra gli eredi di Marco Antonio furono i figli di Cleopatra che erano Alessandrini.

Anche i latini erano immuni quand'anche avessero ereditato dai cittadini romani, come i latini Giuniani i quali potevano ereditare direttamente dai soldati e dagli altri per mezzo di fedecommesso (Gaio II, 110, 275) e così pure i Riminesi e i Volterrani e i cittadini delle altre dieci città latine, i quali al dir

di Cicerone (*pro Caecina* 35), potevano ereditare dai cittadini romani. La immunità dei latini viene assai chiaramente comprovata dal procedere di Caracalla nell'accordare la cittadinanza romana: questi per sottoporre tutti i sudditi di Roma alla tassa, accordò loro la cittadinanza romana in tutta la sua pienezza, saltando il grado intermedio della latinità (Dione LXXVII, 9).

Di ogni eredità, come di ogni legato, si paga la vigesima del valore. Dione usa le parole τὴν δ' εἰκοστὴν τῶν τε κλήρων καὶ τῶν δορεῶν, sul significato delle quali non si può elevar dubbio. Balduino ritiene che sui legati la tassa non fosse dovuta: egli osserva che meno Dione, tutti gli altri scrittori e giureconsulti, non parlano che di vigesima nelle eredità, e per rispondere alla grave obbiezione che può opporsi alla sua ipotesi per il frammento 68 Dig. *ad leg Falc.* tratto dal 2° commentario di Macero alla legge di Augusto, che stabilisce il modo di computare il legato di usufrutto, afferma che quel frammento era stabilito per determinare il valore dei legati non per sottoporli alla tassa, ma per stabilire il *quantum* attivo della *hereditas*, sul quale poi si sarebbe dovuta pagare la tassa. Balduino però conclude esprimendo il suo dubbio, se la XX si dovesse sotto detrazione dei legati; e questa incertezza contradice apertamente alla sua ipotesi, poichè se non si è certi che la tassa si pagasse sulle eredità defalcati i legati, l'unico modo per intendere quella legge di Macero, si è che fosse destinata a computare il valore dei legati per imporvi su la tassa.

Se i legati fossero rimasti immuni, lo scopo che Augusto si era prefisso colla *lex Iulia* di alimentare sufficientemente l'erario militare, e di ritenere i beni il più possibile nelle famiglie, sarebbe stato assai imperfettamente raggiunto; giacchè è facile ricordare quanto grande fosse quella manìa dei Romani di sperperare le loro sostanze per mezzo dei legati, e che questa consuetudine era sì generale, che si rese necessario un provvedimento energico quale fu il plebiscito Falcidio.

Di più sulle parole di Dione non si può elevar dubbio, ed è inutile accusare questo scrittore d'ignoranza di cose giuridiche quando mancano altri documenti sicuri e concludenti.

Oltre ai legati, è certo che anche le *donationes mortis causa* sottostavano alla tassa: e primieramente se si rammenti che nel proporre la nuova tassa, Augusto ebbe anche in mira d'impedire

lo sperpero dei patrimonii a vantaggio di estranei, non parrà strano che anche queste venissero colpite dalla vigesima, giacchè come i legati, riuscivano egualmente bene a raggiunger quel fine che il legislatore volle impedire.

Di più noi sappiamo quanto forte sia stata nella storia del diritto romano quella dottrina che uguagliava le *donationes mortis causa* ai legati, dottrina che fu legislativamente riconosciuta nella compilazione giustinianea. E quanto giusta fosse questa opinione viene dimostrato dalle numerose simiglianze che si riscontrano tra i due istituti, e per non ricordare che le più importanti diremo in ordine alla capacità, che solo chi poteva lasciare o ricevere un legato, poteva anche fare o ricevere una donazione, Leg. 7 e 35 Dig. *de mort. caus. don.* etc.

Le donazioni come i legati erano soggette a collazione, Leg. 15 e 37 pr. Dig. *eod.*

I legatari come i donatari potevano venire incaricati di fedecommesso, Leg. 11 Dig. *de dot. praeleg.*, Leg. 77. § 1. Dig. *de leg. II.*

E finalmente le donazioni m. c. come i legati erano soggette alla detrazione della Falcidia, Leg. 5. Cod. *ad leg. Falc.* Leg. 2. Cod. *de mortis causa don.;* e questo è importantissimo per la grande analogia che si ravvisa sempre nell'applicazione della Falcidia e della *XX hereditatium.*

Nè si dica che solo sotto Giustiniano, quando cioè la tassa sulle successioni era stata abolita, fu legislativamente dichiarato che le donazioni m. c. si dovevano considerare in tutto e per tutto come legati, e quindi soggetti a tutte le leggi che quelli governavano, poichè sin dalla legge Furia del VI secolo di Roma tutte le *capiones mortis causa* furono assimilate ai legati: Gaio II 225. IV, 23.

Taluno ha pensato che per *capiones mortis causa* si hanno da intendere tutte quelle prestazioni che non aveano un carattere o un nome speciale, per es. le elemosine che il padre largiva ai poveri in occasione della morte del figlio, le somme che uno schiavo manomesso nel testamento dovea pagare all'erede. Questo significato ristretto che si suole attribuire comunemente alle *capiones m. c.* è del tutto arbitrario, ed è dovuto esclusivamente alla scuola che ha trattate sempre le *donationes m. c.* come separate e distinte da tutte le altre *capiones.* Quanto questa distinzione sia

priva di fondamento facilmente si rileva dalla leg. 31. D. h. t. Gaio così scrive: " *Montis causa capitur, quum propter mortem alicuius capiendi occasio obvenit; exceptis iis capiendi figuris, quae proprio nomine appellantur, certe enim et qui hereditario aut legati aut fideicommissi jure capit* „.

È assai incerto se anche i fedecommessi sottostassero alla tassa: Manzano e Bachofen ritengono che anche essi venissero tassati, come erano gravati della imposta di quattro silique a favore della curia nel caso della *lucrativa descriptio.* Leg. unic. Cod. *de impon. lucrat. descrip.*

A me pare che questa ipotesi non sia molto verisimile. Al tempo in cui Augusto pubblicò la sua legge, i fedecommessi erano pochissimo usati, direi quasi sconosciuti (Instituz. § 1 *de codicil.* II, 25). Quindi è assai facile che il legislatore non li abbia colpiti colla nuova tassa. Di più non si scorge tanto facilmente fra la XX delle eredità e legati a favore dello Stato, e la prestazione del siliquatico a favore della curia, sopra i soli beni immobili che si trasmettevano dai curiali ai non curiali per qualunque causa lucrativa, sia *inter vivos,* sia *mortis causa,* quella grande analogia da poter applicare all'una le speciali regole dell'altra.

Veniamo ora a trattare delle due eccezioni contenute nella legge di Augusto: esenzione dalla imposta di cui godevano le eredità deferite ai più prossimi parenti, e quelle di tenue valore.

Riguardo alla prima, Dione nomina come liberi da tassa i πάνυ συγγενεῖς (LV, 25) e i πάνυ προσήκοντες (LXXVIII, 9); ma quali? A questo proposito si son messe fuori le più discrepanti opinioni. Manzano afferma che erano i *sui heredes;* Spanhein (*Orb. Rom.* II, 4) gli *agnati;* Rudorff (test. di Dasumio) *le decem personae;* Klenze (*die Cognoten und Affinen*) e Bachofen i *cognati della legge Furia.* Balduino, Guarini e Puctha *tutti gli eredi legittimi,* di guisa che la tassa sarebbe stata riscossa solamente nelle successioni testamentarie.

Molti altri scrittori finalmente sostengono l'immunità dei più prossimi parenti senza alcuna determinazione di grado.

L'opinione di Klenze, seguita dal Bachofen, ha sufficiente fondamento di ragioni, ma a mio avviso non sono argomenti inoppugnabili.

E primieramente si dice che le espressioni πάνυ συγγενεῖς, πάνυ προσήκοντες sono equivalenti alla espressione tecnica romana, *proximi cognati*, le quali parole sono in similissimo modo tradotte da Sozomeno nella esposizione della *lex Iulia de maritandis ordinibus*, nella versione οἱ γένοι ἐγγοτάτῳ προσήκοντες.

Il secondo argomento è tratto dal paragone delle leggi Cincia, Furia e Voconia, le quali tutte riconoscono un diritto ai prossimi parenti consanguinei, ed anche nella determinazione dei gradi mantengono l'accordo.

Finalmente questa teoria è sostenuta dalla analogia che si scorge tra il diritto, alla successione intestata di alcuni parenti e la loro immunità dalla vigesima: (infatti Caracalla mantenne il diritto alla successione legittima, solo a quei parenti ai quali era accordata la esenzione dalla tassa). E questi parenti sarebbero i cognati della *lex Furia*.

Riguardo al primo argomento osserviamo, che se è verissimo che le espressioni οἱ πάνυ συγγενεῖς, οἱ πάνυ προσήκοντες sono etimologicamente copia fedelissima della espressione romana *proximi cognati*, nel significato però discordano grandemente: le parole greche hanno un significato generalissimo, vogliono indicare qualunque rapporto di parentela anche l'affinità. Assai diverso è il senso dei *proximi cognati*, la cognazione in latino era un vincolo speciale fondato sul sangue assai bene determinato dalle leggi, e che se non si opponeva alla agnazione, vincolo basato sulla famiglia civile, avea però dei caratteri propri che da questa la distinguevano. Leg. 4, § 2. D. *de grad. et aff.*, Leg. 5. D. *unde leg.*, Leg. 10, § 2. D. *de grad. et aff.* E la differenza non era puramente nominale, ma avea effetti importanti anche nella pratica del diritto.

Prescindendo però da questa traduzione delle parole di Dione, traduzione che può dirsi fedele solamente nel caso che si voglia attribuire alla parola latina *cognati* un senso così generale quanto quello delle parole greche, io non ho trovato in nessuno dei pochi testi che ci rimangono, alcuna espressione che possa anche lontanamente far supporre che gli immuni dalla tassa fossero i *cognati* della *lex Furia;* anzi Plinio (*Pan.* c. 37) afferma recisamente che il tributo fu *remissum heredibus domesticis,* e questi erano ben altra cosa dei *cognati* nel senso giuridico romano. Di più Plinio

stesso, parlando della estensione della immunità concessa da Traiano ad altri parenti, così scrive (*Pan.* c. 39): “ *Nec vero contentus primum cognationis gradum abstulisse vicesimae secundum quoque exemit* „. Mentre i *cognati* eccettuati dalla legge Furia erano tutti quelli dei primi sei gradi e i figli del sobrino e della sobrina. Nel proibire le donazioni questa legge avea eccettuati alcuni parenti, che secondo Bachofen, sarebbero gli stessi della legge di Augusto.

L'accordo poi delle leggi Cinzia, Furia e Voconia, nell'attribuire un diritto alla prossimità dei parenti consanguinei, non mi pare una prova di gran certezza, giacchè non si può dire che la legge Giulia XX fosse una continuazione dei principi svolti in quelle antiche regole: anzi nella legge di Augusto si contiene un principio nuovo che non fu mai contemplato nè nella Cinzia, nè nella Furia, nè nella Voconia. È quindi probabile che le persone colpite dalla legge di Augusto, non fossero più quelle contemplate nelle antiche leggi.

Finalmente per quel che riguarda la grande armonia che il Bachofen scorge tra il diritto alla successione legittima e la immunità dalla imposta, noi osserveremo che questo accordo si manifestò solo in una costituzione di Caracalla, per mezzo della quale fu tolto il diritto di successione intestata a tutti quei parenti ai quali non era accordata la immunità dalla vigesima (Dione, LXXVII, 9. *Collect. reg. Mos. et Rom.* XVI, § ult.). Ma nè Dione, nè Ulpiano specificano quali siano stati questi parenti privilegiati. Io credo anzi che Caracalla abbia concessa la immunità solo a quei parenti che ne godevano fin dai tempi di Augusto, e questi erano gli *heredes domestici*, limitarla di più sarebbe stato lo stesso che abolire la successione legittima. Ed è poi assurdo il supporre che un imperatore il quale per arricchire il fisco mutò in decima la vigesima sulle eredità e sulle manumissioni, che tolse il diritto di succedere *ab intestato* a molti parenti che prima ne godevano, che accordò a tutti i sudditi di Roma la cittadinanza per far loro pagare anche le imposte dei *cives*, avesse potuto accordare a tutti i cognati della legge Furia la immunità da uno dei più lucrosi vettigali.

Io ritengo che al tempo di Augusto le persone che godevano immunità erano unicamente i *sui heredes*.

Plinio al capo 37 del Panegirico racconta: “ *Vicesimae tributum*

*tolerabile et facile heredibus duntaxat extraneis, domesticis grave.........
itaque illis irrogatum, his remissum* „. Al § 2 delle Istituzioni *de hered. qual. et diff.* è detto: “ *sed sui quidem heredes ideo appellantur quia domestici heredes sunt, et vivo quoque patre quodammodo domini existimantur* „, e al § 3; “ *Ceteri, qui testatoris iuri subiecti non sunt, extranei heredes appellantur* „.

Vi erano dunque dei parenti, degli eredi legittimi che nella terminologia giuridica romana erano detti *estranei :* “ *Itaque* LIBERI *quoque* NOSTRI, *qui in potestate nostra non sunt, heredes a nobis instituti* EXTRANEI *heredes nobis videntur* „ (Inst. § 3 *eod.*).

Abbiamo voluto citare questi testi per mostrare ancor più chiaramente il significato che deve darsi a quelle parole *heredes domestici* usate da Plinio, significato che si rende ognor più manifesto, poichè l'aggettivo *domestici* è usato in opposizione all'aggettivo *extranei.*

Sotto il nome di *heredes domestici* Plinio non può avere inteso altri che gli *heredes sui.*

Plinio al luogo citato così continua: “ *Quod manifestum erat quanto cum dolore laturi homines essent, distringi aliquid et abradi bonis, quae sanguine gentilitate, sacrorum denique societate, meruissent quaeque nunquam ut aliena et speranda sed ut sua semperque possessa ac deinceps proximo suo cuique transmittenda coepissent* „.

Manzano ritiene che le espressioni *sanguine, gentilitate, sacrorum denique societate* vogliano dinotare i *sui heredes.* E giustamente; giacchè questi più che ogni altro erano prossimi al defunto, *Filius patri adgnatus proximus est* (Leg. 12 D. *de suis et leg. her.*); *Proximiores ex adgnatis sui dicuntur* (Leg. 10 § 3 D. *de grad. et affin.*).

Solamente i *sui heredes* rimangono nei *sacra* del padre: “ *Ut intestato defuncti filius, ac nepos ex alio, qui mortis eius tempore in rebus humanis non invenitur, manentes in sacris pariter succedunt* „ (Leg. 3 Cod. *de suis et leg. her.*). Anzi coll'uscire dalla *societas sacrorum* del loro padre, cessavano di essere *sui heredes.* Nella leg. ultima § 2 Cod. *de inoffic. test.* è detto che per poter testare di un peculio quasi castrense, senza correre il pericolo della querela *inofficiosi,* era necessario che il testamento fosse fatto *iure militari:* “ *Sed hoc optinere oportet donec in sacris parentum suorum constituti sunt hi qui quasi castrense peculium possident; si enim sui iuris efficiantur procul dubio est, eorum testamenta et pro ipsis rebus quas antea*

ex quasi castrense peculio habebant posse de inofficioso querelam substinere „. Da questa legge si rileva che le due idee, dell'essere nei *sacra* del *pater familias,* e dell'essere *heres suus,* erano correlative.

L'idea della gentilità potrebbe far sospettare una maggiore esenzione che quella accordata ai *sui heredes:* ma è facile considerare che al tempo della legge di Augusto il concetto della *gens,* la famiglia in senso politico, avea perduta ogni importanza pratica, la gentilità veniva presa per indicare un rapporto di famiglia: di cotale rapporto godevano a preferenza di ogni altro gli *heredes sui* nella famiglia del defunto: “ *Quaeque nunquam ut aliena et speranda, sed ut sua semperque possessa, ac deinceps proximo cuique transmittenda coepissent* „. Quest'ultime parole di Plinio determinano con sì grande certezza e precisione che gli immuni dalla tassa erano unicamente i *sui heredes,* che non so comprendere come si possa esser giunti a conclusioni diverse. Plinio accenna a quel condominio che soli i *sui heredes* aveano sui beni del *pater familias.*

Solamente in questi soli “ *statim morte parentis quasi continuatur dominium* (Inst. § 3 *de hered. qual. et dif.*) *et vivo quoque patre quodammodo domini existimantur* „ (Inst. § 2 *eod.*)

In suis heredibus evidentius apparet continuationem dominii eo rem perducere ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim ii domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur....... itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur (Leg. 11 D. *de lib. et post.*).

Come racconta Plinio, *haec mansuetudo legis veteribus civibus servabatur.* Per *cives veteres* non si hanno da intendere tutti coloro i quali al tempo in cui fu imposta la vigesima erano già cittadini romani, ma invece coloro i quali prima di ammogliarsi e di procrear figliuoli godevano già del diritto di cittadinanza. I nuovi cittadini, cioè coloro che erano divenuti tali sia *iure Latii,* sia per concessione del principe, se non avessero contemporaneamente ottenuti i diritti di cognazione, erano per regola generale nei loro rapporti considerati come estranei, e per conseguenza il loro patrimonio era nel più dei casi sottoposto alla tassa.

Si disputa tra gli scrittori sul significato di quelle parole usate da Plinio, *iura cognationis.* Balduino sospetta che in questo passo il panegirista di Traiano abbia adoperato il vocabolo cognazione là dove un giureconsulto avrebbe usato quello di agnazione. Man-

zano per *iura cognationis* intende il diritto di connubio e quello di patria potestà. Bachofen finalmente ritiene che *iura cognationis* non siano altro che il diritto alla successione legittima e la immunità dalla vigesima. A me pare che la interpretazione del Manzano, benchè troppo ristretta, trovando noi nelle fonti queste parole usate per indicare tutti i rapporti nascenti dal vincolo di sangue (Inst. § 6, I, 16. Leg. 1, § 4 D. *unde cogn.*) sia quella che possa sollevare minor numero di difficoltà nella lettura di questo passo di Plinio. Difatti noi sappiamo che coloro i quali essendo già uniti in matrimonio, ed avendo generato figliuoli, acquistavano la cittadinanza, nel più dei casi non ottenevano la patria potestà su questi figliuoli anteriormente procreati, per quel principio tanto celebrato dai giureconsulti che la *patria potestas*, istituto essenzialmente romano, era solamente possibile sui figliuoli generati nelle *iustae nuptiae* dei *cives*.

Con tale criterio è assai agevole intendere il senso di queste altre parole di Plinio: “ *Inveniebantur tamen quibus tantus amor nominis nostri inesset ut Romanam civitatem, non vicesimae modo, verum etiam adfinitatum damno bene compensare putarent* „ (*Pan.* c. 37); cioè l'acquisto della cittadinanza portava seco due danni: il patrimonio della nuova famiglia era sottoposto alla tassa, e l'affinità andava perduta.

Ad alleviare queste gravezze della legge, l'imperatore Nerva concesse questa maggiore immunità (Plinio, l. c.), non erano sottoposti alla tassa i beni della madre che pervenivano per successione ai figli, e così i beni dei figli che pervenivano alla madre: anche se queste persone divenute cittadini romani non avessero contemporaneamente ottenuti i diritti di cognazione; e noi sappiamo che i figli, rispetto alla madre, non erano *sui heredes* (Leg. 4, § 2, D. *de bon. poss. c. tab.*; Leg. 13 D. *de suis et leg. her.*), ed anzi che essi alla eredità della madre, e che questa alla loro successione ai tempi di Nerva, cioè prima dei *senatusconsulti* Orfitiano e Tertulliano non erano chiamati, tranne nel caso della *bonorum possessio*, *unde cognati iure proximitatis seu cognationis*, dalla quale solamente erano congiunti. Questa disposizione di Nerva è una nuova conferma che al tempo di Augusto gli immuni dalla tassa erano unicamente i *sui heredes*.

La medesima esenzione fu da Nerva concessa al figlio sulle

sostanze del padre, anche se l'uno o l'altro di essi fosse nuovo cittadino, purchè vi fosse il vincolo della patria potestà (Plinio, l. c.).

Questa maggiore immunità occasionata dal bisogno di rendere men dura la condizione dei nuovi cittadini, senza dubbio fu dovuta applicare anche agli antichi; chè altrimenti la Costituzione di Nerva avrebbe avvantaggiato i nuovi cittadini a preferenza degli antichi, contro le costanti tradizioni del diritto pubblico romano.

In seguito Traiano stabilì che in nessun caso i figli dovessero pagare la imposta sulla eredità del padre, anche se emancipati (*Pan.* c. 38), e così pure il padre sulle sostanze dei figli. Finalmente lo stesso imperatore accordò la immunità dalla vigesima ai fratelli nella successione delle sorelle e viceversa, e così pure all'avo e all'ava nella successione dei nepoti, ed a questi nella successione di quelli. Tale immunità fu generale; ne godevano tutti, vecchi e nuovi cittadini: " *Iis quoque quibus per Latium romana civitas patuisset idem indulsit* „ (*Pan.* c. 39).

Al tempo di Traiano dunque si può dire che gli eredi che godevano la immunità dalla imposta, erano alcuni cognati: ma sarebbe un'esagerazione il voler affermare che anche a questo tempo gli immuni dalla tassa fossero tutti i cognati della legge Furia. Plinio parla chiaro: " *Nec vero contentus primum cognationis gradum abstulisse vicesimae secundum quoque exemit* „.

In ordine alla seconda eccezione stabilita nella legge di Augusto, Dione racconta che erano esonerate le eredità τῶν πενήτων (LV, 25).

Molto hanno disputato gli scrittori sull'interpretazione di queste parole, alcuni intendendole soggettivamente, altri ritenendo che Dione abbia parlato di eredità povere, di tenue valore. Sul significato delle parole di Dione a me pare che non si possa elevar dubbio: πλὴν τῶν πάνυ συγγενῶν ἢ καὶ πενήτων: l'aggettivo *povero* usato nello stesso modo dell'aggettivo *cognato* s'ha da riferire a persona e non a cosa. Ma, a parte la grammatica, questa disputa non sembra che abbia grande importanza per la storia, chè l'eredità dei poveri non potevano certamente ascendere a milioni di sesterzi.

Tutti gli scrittori unanimemente affermano che questi cittadini poveri contemplati nella legge di Augusto, fossero tutti i *cives infra classem.* Quanto a questo tempo si fossero accresciute le ricchezze dei privati, lo prova il fatto che il sesterzio avea sostituito

l'asse nella formazione del censo e nella divisione delle classi. Per conseguenza, secondo l'unanime opinione degli scrittori, le eredità immuni sarebbero state quelle inferiori ai 100,000 sesterzi.

Non è difficile convincersi quanto questa osservazione sia arbitraria e priva di fondamento.

Nessuno degli storici di Augusto lascia sospettare la determinazione di alcuna somma. Dione e Svetonio raccontano che gli immuni erano i poveri. Plinio molti anni dopo scrive che era libera una *parva et exilis hereditas,* una *modica pecunia.* Come si possono accordare queste notizie coi 100,000 sesterzi che anche a quei tempi era pur sempre una somma rilevante. Inoltre se la tassa avesse colpito i soli cittadini della prima classe che erano i meno numerosi, come è concepibile quell'universale malcontento di tutto il popolo, quella minacciata ribellione provocata dalla imposizione della tassa sulle eredità?

Io credo che almeno al tempo di Augusto i cittadini immuni dalla tassa erano non tutti i *cives infra classem*, ma precisamente quelli della sesta i *capitecensi*, i *proletarii.*

Dionigi d'Alicarnasso (IV. 224) parlando di questi racconta: " *Tum demum ultima vocabatur centuria, in qua* INOPUM *ideoque a militia et tributis immunium civium erat turba* ", e altrove (IV. 222): *reliquos cives quorum census fuit minor duodecim minis cum dimidia, sed numerus quam superiorum maior, omnes in unum ordinem congestos immunes fuit a tributis, simul et militia,* " ed il medesimo (V. 294): " *multisque perhumanis institutis deliniverunt* PAUPERES, *ne propiis commodis illecti transirent ad tyramnos, nanque immunitatem eis decreverunt ab omnibus muniis pubblicis. . . . . simulque a tributis* ".

Aulo Gellio (n. a. XVI. 10,10) così racconta: " *qui in plebe romana* TENUISSIMI PAUPERRIMIQUE ERANT, *neque amplius quam mille quingentum aeris in censum deferebant, proletari appellati sunt* ".

Cicerone (*De repub.* II. 22): " *Eos qui aut non plus mille quingentum aeris, aut omnino nihil in suum censum praeter caput attulissent, proletarios nominavit* ".

E Livio (II. 9): " *Portoriisque et tributo plebs liberata* ".

Questi adunque erano i cittadini poveri di cui parla Dione, i quali fin dalla origine della repubblica erano stati immuni da ogni tributo. Augusto accordando a questi la esenzione dalla vigesima avea seguite le tradizioni del diritto pubblico di Roma.

Questi cittadini, come attestano gli Storici, erano i piu numerosi.

Traiano in tale materia sembra che dettasse disposizioni assai precise: “ *statuit enim communis parens omnium summam quae publicano pati possit, carebit onere vicesimae parva et exilis hereditas* „. (*Pan.* c. 40).

Quale sia stata questa somma non è possibile congetturare per la mancanza di qualunque notizia.

Io ritengo che i posteriori Imperatori abbiano elevata sempre più la somma immune dalla vigesima. L' Imperatore Giustino nella leg. 23 Cod. *de testam.* dichiara libere da tassa le eredità che non ascendono alla somma di 100 aurei, ossia 100,000 sesterzi, giacchè l'aureo viene equiparato a 1000 sesterzi (Inst. § 3 *de succes. libert.*).

Questa costituzione non venne emanata da Giustino: questi la richiamò in vigore, ma accenna che era stata promulgata in antichi rescritti. *Consulta divalia.....*

Autore di tale mutazione non credo possa essere stato Traiano: la somma di 100,000 sesterzi non si accorda colla *parva et exilis hereditas,* colla *modica pecunia* di cui parla Plinio.

Forse quest'ultima variazione debbesi attribuire ad Antonino Pio, che come attestano Giulio Capitolino (v. di Ant.) e Zonara (XII. 1) apportò molte utili riforme alla legge di Augusto.

L'immunità si determinava secondo il valore complessivo dell' eredità. Dione narra che erano libere le eredità dei poveri e Plinio scrive *carebit onere vicesimae parva et exilis hereditas,* e ciascun erede o legatario veniva tassato per la sua quota o legato. A ciò induce l'analogia colla quarta falcidia (Leg. 2 Cod. *ad leg. Falc.*) e viene confermato dal testamento di Dasumio (*Corp. Inscr. Lat.* VI. 10229 lin. 115 e segg.): (*quisquis heres, heredesve mihi erit, eruntve, e)um eosque rogo, fideique eiu(s eorumque committo ut quae cui hoc testamento dedi, l)egavi, ea* VICENSIMIS *omnib(us non deductis persolvantur*).

Anche per la immunità dei legati è probabilissimo che Traiano abbia introdotto un limite: “ *Quicunque modica pecunia ex hereditate alicuius obvenerit, securus habeat, quietusque possideat* „ (*Pan.* c. 40).

Non ci consta che oltre queste due eccezioni ve ne fossero altre alla legge di Augusto. Manzano ritiene che tutti i legati

ad pias causas, godessero immunità sempre per la grande analogia che quello scrittore vuol ravvisare tra la imposta sulle eredità e quella delle quattro silique a favore della curia.

L'opinione del Manzano, a me pare, che non abbia altro fondamento che quella qualunque siasi analogia che può scorgersi tra le due specie di tassa. Ma nessun testo di autore, nessuna legge del digesto può confermare neppure indirettamente l'opinione di quello Scrittore. Dione parla della immunità di che godevano le eredità dei poveri, non le eredità che a questi si lasciavano. Il legato di alimenti a favore di corporazione era indubbiamente sottoposto alla tassa. Leg. 68 D. *ad Leg. Falcid.* Neppure i templi degli Dei godevano immunità, quanto ai tempi di Augusto si fosse lontani dall'attribuire agli Dei più diritti che agli uomini, lo mostra il racconto di Dione (XLV, 2); secondo il quale la capacità degli Dei dipendeva dall'acquisto del *ius liberorum.* Ciò viene anche confermato da due iscrizioni esistenti fuori della chiesa di S. Francesco in Astigi ora Eijcia in Spagna, e, dopo altri, pubblicate recentemente dall'Hübner nel *Corpus Inscr. Lat.* II, 1473 e 1474. Ambedue si riferiscono alla erezione di simulacri agli Dei di cui ornavano le basi; ed in ambedue è dichiarato che gli eredi rinunziano eccezionalmente alla detrazione della tassa " *Caecilia Trophime statuam pietatis testamento suo ex arg. p. g. suo et Caecili Silonis mariti sui nomine poni iussit D. Caecilius hospitalis et Caecilia D. F. materna et Caecilia Philete heredes sine ulla deductione XX posuer. p. numerius martialis astigitanus seviralis signum panthei testamento fieri ponique ex argenti libris g. sine ulla deductione iussit.*

La imposta era dunque evidentemente dovuta.

L'imperatore Caracalla mutò in decima la imposta della vigesima sulle eredità (come pure la *XX libertatis*) e volle che alla successione intestata ammesse fossero quelle sole persone alle quali era concessa la esenzione dalla tassa. " *Imperator noster in haereditatibus quae ab intestato deferuntur, eas solas personas admitti voluit quibus decimae immunitatem ipse tribuit* „ *Coll. Reg. Mos. et Rom.* XVI. § ultimo in fine, da Ulpiano: Dione LXXVIII, 9.

Macrino (LXXVIII, 12) abolì le riforme del suo predecessore; così la legge di Augusto, colle modificazioni di Nerva e Traiano

e di qualche altro posteriore imperatore, continuò ad aver vigore sino alla sua abolizione.

Quando venne abolita la tassa sulle eredità? Questo è il punto più controverso fra gli scrittori: si può dire che non vi è stato imperatore da Traiano a Giustiniano, al quale qualche storico non abbia attribuito il vanto della abolizione della tassa sulle successioni. Traiano, Antonino Pio, Diocleziano, Graziano, Costantino ed altri avrebbero abrogata la legge di Augusto. Niente di più falso: troppo lungo sarebbe voler confutare partitamente tutte queste opinioni. Una ragione generale può opporsi contro tutte. Nella letteratura di Roma si ritrovano molte orazioni di ringraziamento agli imperatori i quali spesso solevano condonare gli arretrati delle imposte: per citare qualche esempio basta ricordare il cap. 40 del Panegirico di Plinio a Traiano e il discorso di Ausonio a Graziano (*gratiarum actione pro consulatu*).

Questi discorsi, e null' altro, sono gli argomenti, coi quali quelli scrittori difendono le loro opinioni.

La imposta sulle successioni venne abolita da Giustiniano. Al tempo di Giustino la imposta era ancora dovuta, e sembra che la riscossione della medesima avesse dato occasione a qualche abuso per parte dei *defensores Ecclesiarum* (Leg. 23, Cod. *de test.*).

Il Poisnell (*Recherches historiques sur l'abolition de la XX hereditatium*, nelle *Mélanges d'histoire et d'archéologie*, 1883) ritiene che in questa legge si parli della imposta del siliquatico a favore della Curia. Non mi pare che questa ipotesi sia verisimile: nella legge di Giustino si dichiara l'immunità delle eredità inferiori ai 100,000 sesterzi, mentre non si ritrova nessuna eccezione di tal sorta alla imposta a favore della Curia (Leg. unic. Cod. *de impon. lucrat. descript.*).

La legge di Giustino parla proprio alla XX hered. ne s'obbietti che è sconosciuta la storia della imposta dai tempi di Macrino sino a Giustiniano, perchè non vi è nessuno scrittore che faccia parola di questa pretesa abolizione: anzi Lampridio nella vita di Eliogabalo così scrive (cap. 2°): “ *Ad vicesimam hereditatium milionem curare iussit, iussit et cursorem, iussit et cocum et claustrorium artificem* „.

Giustiniano nella leg. 3. Cod. *de Edic. D. Adrian. toll.* rife-

risce che la tassa sulle eredità, *nostra recessit repubblica.* Cioè la tassa sulle successioni venne abolita da Giustiniano. Ciò non può elevar dubbio qualora si ponga a confronto questa legge con quella superiormente citata di Giustino.

Ma prescindendo anche da ciò, nella stessa costituzione di Giustiniano si trova tanto da poter affermare che proprio questo principe abbia soppressa la *XX hereditatium.* Giustiniano racconta che dopo molte ambagi e difficoltà essendo rimasto senza alcuna applicazione l'Editto di Adriano promulgato in occasione della vigesima, e tutte quelle regole che erano state promulgate per completare e interpretare quell'editto, poichè la tassa sulle successioni era scomparsa dal suo governo, stabilisce che se alcuno istituito erede in tutta o in parte della eredità, mostrerà al giudice il testamento non cancellato, nè viziato in alcuna parte della sua forma, e sia stato sottoscritto dal numero legale di testimoni, venga messo in possesso dei beni.

Molti scrittori ritengono che Giustiniano abolì l'Editto di Adriano solo in quella parte che si riferiva alla percezione della vigesima, lasciando in vigore tutte le altre disposizioni. Ciò non è esatto, come si rileva dalla rubrica di questo titolo. L'editto di Adriano non venne accolto nella legislazione Giustinianea. Quell'imperatore avea stabilito che " *sive falsum, sive ruptum, sive irritum dicatur esse testamentum salva eorum disceptatione, scriptus heres iure in possessionem mitti desiderat,* „ cioè l'erede istituito sino alla definitiva risoluzione della lite, avea la preferenza sopra tutti gli altri, e quindi l'obbligo di pagare la XX, salvo a rimborsarsene sopra chi gli avesse evinta l'eredità. (Paolo *R. S.* III, tit. 5, § 11 e seg.).

Giustiniano non riprodusse niente di tutto ciò: stabilì unicamente che se l'erede istituito avesse presentato al giudice il testamento redatto in forma legale, poteva venire immesso al possesso dei beni: non si fa parola nè del *falsum,* nè del *ruptum,* nè dell'*irritum.*

E la ragione è evidente: tolto di mezzo lo scopo di assicurarsi prima di ogni altra cosa del pagamento della tassa, l'Editto di Adriano non avea più ragione di sussistere, quindi la necessità di riconoscere legislativamente ciò che in pratica era stato già at-

tuato. E lo aver Giustiniano dettata questa disposizione, conferma ancora di più, che fu egli che abolì la XX, chè altrimenti questa costituzione, che fu un ritorno agli antichi principii, sarebbe assai probabilmente stata opera di qualche altro imperatore.

Carlo Catinelli.

CENNI BIBLIOGRAFICI

Thézard Léopold. — *Répétitions écrites sur le droit romain.* — Quatrième édition. — Paris, Thorin 1885.

L'accoglienza fatta dal pubblico, e più specialmente dai giovani studiosi, a questo manuale del Thézard che conta già la quarta edizione, è prova sufficiente della bontà del libro. Il Thézard ha avuto certamente lo scopo di rendere più accessibile ai giovani, che intraprendono il corso di diritto, le istituzioni di Giustiniano parafrasandone la lettera in lingua francese, ed interpretandone il senso con richiami continui alle fonti non solo giustinianee, ma eziandio alle antegiustinianee, e specialmente alle istituzioni di Gaio. I quattro libri delle istituzioni di Giustiniano sono preceduti da una introduzione, nella quale l'A. ha voluto tracciare i lineamenti principali della storia del diritto romano dalle origini di Roma ai tempi nostri; ma la esposizione a noi sembra troppo arida e ristretta, specialmente per quanto si riferisce alle grandi collezioni di diritto. Pare poi che siano fuori di posto le nozioni sulla procedura romana che formano la sezione seconda della introduzione. La procedura infatti, essendo la parte la più astrusa del diritto antico, non può in nessun modo essere compresa prima dello studio sulle istituzioni. E tanto più ciò è vero in quanto che la procedura trova il suo naturale collocamento nel quarto libro delle istituzioni.

Rinnoviamo poi la censura già fatta ai manuali di simile natura in Italia, che cioè per abituare i giovani alla terminologia giuridica e per prepararli alla interpretazione dei testi delle pandette, dovrebbero i medesimi essere scritti in latino. La esperienza ci ha ormai insegnato che oggi la maggiore difficoltà che incontrano i giovani nella interpretazione delle pandette e del codice, sta nella retta intelligenza della lettera medesima dei testi. R.

Bard Alphonse. — *Précis de droit international: droit pénal et privé.* — Paris, Thorin 1883.

Sebbene questo libro non sia di data recente, purtuttavia crediamo doverlo segnalare all'attenzione del publico per la importanza sua specialissima sotto il riguardo pratico. L'A. infatti, come egli stesso dichiara e come ha confermato col titolo di “ *Précis* „ dato al suo lavoro, non ha avuto la pretensione di scrivere una grande opera di diritto internazionale privato, discutendo teoricamente i difficili problemi che presenta una scienza della quale può dirsi essere ancora in formazione. Egli ha mirato allo scopo più pratico d'informare il lettore intorno alla parte positiva del diritto internazionale privato, ponendosi dal punto di vista della legislazione comparata.

L'A. ha diviso il suo trattato in due parti, cioè: diritto internazionale penale e diritto internazionale privato; ma in realtà più che due parti di un medesimo trattato, sono due monografie legate fra loro pel solo vincolo esterno di un medesimo volume. Nel diritto internazionale penale è importantissimo sotto il punto di vista pratico il primo capitolo intorno alla competenza delle giurisdizioni penali, ed il terzo capitolo relativo alla procedura internazionale.

Nel capitolo secondo il tema della estradizione è parimenti trattato più sotto il punto di vista pratico della legislazione internazionale positiva e della procedura, per mezzo della quale questo diritto viene applicato, che sotto quello teorico della natura e della estensione del medesimo. Ma tuttavia riesce quel capitolo di un'incontestabile utilità, perchè somministra il mezzo di poter dedurre dal testo positivo delle leggi o dei trattati, i principî generali di una scienza non del tutto astratta ed ideale. La seconda monografia sul diritto internazionale privato comincia con una precisa e completa esposizione dei vari sistemi legislativi intorno alla nazionalità, tanto originaria che acquisita, ed alla naturalizzazione. In questa esposizione però non lascia l'A. di risolvere alcune gravi quistioni che s'incontrano nell'applicazione dalle varie leggi le quali regolano la nazionalità degl' individui.

Nei capitoli seguenti poi considerando l'individuo in sè, nella famiglia, e nella società, l'A. passa in rassegna tutte le quistioni relative alla libertà individuale, al godimento dei diritti civili, al matrimonio, alla patria potestà, alla figliazione, all'adozione, alle successioni intestate, ed alle convenzioni.

L' ultimo capitolo tratta finalmente della competenza dei tribunali sulle quistioni loro deferite da stranieri, della procedura da seguire in simili casi e della esecuzione di sentenze di tribunali stranieri.

Il libro del Bard se torna di mediocre utilità per la scienza propriamente detta, riesce, per nostro giudizio, indispensabile negli usi della pratica; dacchè nel medesimo si trovano non solo riassunte tutte le più gravi quistioni di diritto internazionale privato, ma esposti anche i vari sistemi legislativi moderni, ed indicate le fonti cui ricorrere per trovare più largamente trattata qualche speciale quistione. R.

Le droit d'extradition appliqué aux délits politiques d'après le D.r H. Lammasch [1]. — *Trad. de l'allemand et annoté par* Weiss *et* Louis-Lucas. — Paris, Thorin 1885.

Se nella scienza del diritto internazionale il tema della estradizione dei delinquenti attira a sè tanto l'attenzione dei giuristi e degli uomini di stato, ciò proviene in grandissima parte dalla quistione speciale della estradizione per delitti politici che in essa si racchiude.

[1] *Das Recht der Auslieferung wegen politischer Verbrechen* von D.r H. Lammasch. Wien 1884.

Il Lammasch non si è occupato infatti che dei delitti politici, ma egli ha il merito di aver saputo riassumere con precisione scientifica e con serena imparzialità i sommi capi della quistione considerata sotto il duplice aspetto della storia e del diritto.

Uno dei più importanti capitoli è il primo, nel quale l' A. sottilmente analizza i caratteri del delitto politico in confronto al delitto comune, specialmente in vista degli effetti diversi che derivano per l' ordine pubblico dalla presenza di un rifugiato politico, o di un malfattore comune. Onde la conseguenza capitale che ai delitti politici, in materia di estradizione, è necessario assegnare un posto speciale.

Il capo III è assai notevole sotto il riguardo storico, dacchè in esso l'A. percorrendo le fasi cui andarono soggetti i due diritti correlativi di estradizione e di asilo, dimostra come dal diritto di asilo esteso a coprire ogni delitto, e dalla estradizione concessa ai soli delitti politici, si pervenisse al punto diametralmente opposto di negare la estradizione per delitti politici, concedendola per i delitti comuni. Della quale nuova teoria esaminando l'A. tutte le difficoltà insorte nell'applicazione pratica della medesima, per la natura del delitto politico cui assai spesso è frammisto l'elemento del delitto comune; giudica anche del valore della celebre clausola della legge belga 1° Ottobre 1833, dichiarandola insufficiente. Invece l'A. sostiene che distinguendo il delitto comune dal politico relativo o misto, e dal delitto veramente politico, si deve limitare ai due ultimi la pura teoria della non-estradizione; ma ritenendo poi che due siano i caratteri pei quali può riconoscersi un delitto puramente politico, i motivi che indussero l'autore del medesimo e lo scopo cui egli mirava, e decidendosi pel secondo criterio, limita di molto il principio della non-estradizione dei delinquenti politici.

Nel capitolo IX tratta l'A. della quistione gravissima e divenuta, per triste sventura dei tempi nostri, comune, degli attentati alle persone dei sovrani: e se rettamente giudica la clausola detta degli *attentati* della legge belga 22 Maggio 1856 come insufficiente, perchè limitata alla persona sola dei sovrani e perchè efficace soltanto nel caso in cui l'attentato sia stato materialmente commesso, erra nel giudicarla dall'altro lato come troppo ampia perchè qualifica come delitto comune qualunque attentato verso un sovrano.

Alberico Rolin [1], nella recensione da lui fatta della monografia del Lammasch, assai giustamente censura la formola colla quale l'A. qualifica i fatti delittuosi commessi nelle guerre civili come delitti puramente politici, cioè se furono *necessari o assai utili.* Alcuni fatti sono talmente, e per intrinseca loro natura così contrari ad ogni legge più elementare di umanità, che nessun motivo è capace a scusarli.

Il Weiss, già conosciuto per altri lavori in materia di estradizione [2], ed il Louis-Lucas hanno reso un servigio alla scienza del diritto internazionale traducendo in francese la monografia del Lammasch e corredandola di erudi-

[1] *Revue de droit intern.* XVI, pag. 528; XVII, pag. 397.

[2] *Études sur les conditions de l'extradition en droit français.* Paris 1880.

tissime note, ma è ancora ben lungi la scienza dall'essere concorde in questa materia gravissima della estradizione per delitti politici. I risultamenti più certi sono quelli che, formulati già nella sessione tenuta ad Oxford dall'Istituto di diritto internazionale nel Settembre 1880, vengono espressi nelle seguenti proposizioni: 1° La non-estradizione per delitti puramente politici; 2° La estradizione per quei delitti politici relativi che costituiscono una violazione grave e manifesta del diritto comune e della morale; 3° Il giudizio intorno alla natura di un delitto rimesso allo Stato dal quale si dimanda la estradizione dell'imputato. R.

Rambaud Prosper, *Du placement des capitaux en valeurs de Bourse.* Deux volumes. — Paris, Thorin 1884.

Quest'opera è di molta utilità: imperocchè, sia un bene od un male, la Borsa accenna a divenire il centro di attrazione dei capitali. Si va alla Borsa non solo per lo scopo di fare scommesse aleatorie; ma altresì per quello di procurare all'infuori del giuoco un utile ed onesto impiego del proprio denaro. Le azioni, e le obbligazioni sociali, i prestiti comunali, i consolidati che costituiscono gran parte dell'odierne fortune private, e che ci offrono il vantaggio importante del pagamento regolare della rendita, e della disponibilità del capitale, si comprano e vendono nella Borsa. I molti abusi che vi nacquero dalla sfrenatezza del giuoco hanno a più riprese destata la sollecitudine dei poteri pubblici: ma nulla, o poco si è fatto per ovviare ai danni che derivano dall'ignoranza di quanti operano su questo labile terreno, e son poco capaci di rendersi ragione di ciò che fanno. Grandissimo anche in Francia è il numero di coloro che per tale cagione pagano sovente la propria imprudenza ben cara. Mettere alla portata di tutti questa specie di affari, e segnatamente di quelli che si contraggono col solo fine di dare fruttuoso collocamento ai propri averi, è lo scopo che si propone l'egregio Autore. Il lavoro non è del tutto originale; poichè, com'egli stesso avverte, l'argomento è di già trattato dai più competenti economisti. Ma tra coloro che suppongono persone già versate, e che soltanto da queste possono esser compresi, e quelli che danno notizie inadeguate eravi un posto da prendere. In questo stato di cose l'opera del professore Rambaud ha certamente un merito tutto proprio: poichè fornisce tutte le cognizioni teoriche e pratiche necessarie, con una esposizione chiara, variata, ed elegante a segno da renderle attraenti, ed accessibili a qualsivoglia persona.

L'opera è divisa in due libri: il primo si riferisce alla conoscenza generale delle leggi, regolamenti ed usi nonchè alla giurisprudenza attinente al soggetto. Il secondo libro è consecrato allo studio dei principali valori della Borsa di Parigi; ed è come il complemento e la spiegazione delle teorie già spiegate nel primo libro. Vi si tratta distintamente del Debito pubblico, della Banca,

del Credito fondiario di Francia, della loro origine, delle loro vicende, della loro situazione presente, poste in rilievo anche con tavole che dimostrano il successivo corso dei rispettivi valori, e l'entità dei dividendi ottenuti in questi due grandiosi istituti di credito. Coll'istesso metodo, ma in uno stesso capitolo, segue a ragionarsi dei titoli concernenti le società ferroviarie, di canalizzazione, società industriali, finanziarie. L'Autore è premuroso di rintracciare le cause che hanno prodotto i più notevoli effetti e di trattare le principali questioni giuridiche ed economiche che ad esse si collegano. Le controversie sono risolute con sistema succinto, e di prevalenza dommatico, quale si addice ad un trattato di tale indole: l' opinione peraltro che vi è professata è tale che di ordinario ha con sè il suffragio di autorevoli scrittori: e la vastità del tema non avrebbe d'altronde permesso di fare altrimenti.

L'opera pertanto del professore Rambaud ci sembra di molto commendevole teoreticamente, e praticamente. Ci rivela un valente cultore delle discipline commerciali ed economiche, uno scrittore assai ben informato delle più minute particolarità in materia di Borsa, e che riesce felicemente al suo scopo; quale è quello di porre i capitalisti in grado di negoziarvi con piena cognizione di causa. Che anzi, sebbene la situazione finanziaria, ed il movimento industriale di ogni stato sia di per sè mutevole, come mutevole altresì sono le istituzioni del credito privato e pubblico, nondimeno ci pare che l'opera in esame possa restare a lungo tempo come il modello per trattare un argomento così complesso.

F. C.

Cagnat M. R., *Cours élémentaire d'épigraphie latine* — Paris, Thorin 1886.

Con grande plauso degli studiosi d'epigrafia è stato accolto questo egregio libro del ch. sig. Cagnat; nel quale viene pubblicato, con notevoli aggiunte, l'intiero corso di lezioni, che sugli elementi dell'epigrafia latina il dotto professore della Facoltà di Douay tenne negli anni 1883-84. Non avevamo finora un'opera consimile, che potesse giovare agli studiosi: giacchè l'*Ars critica lapidaria* del Maffei, l'*Istituzione antiquario-lapidaria* del Zaccaria, il *De stilo inscriptionum* del Morcelli, l'*Handbuch der röm. Epigraphik* dello Zell ed altri consimili opere o sono troppo scarse, o troppo antiquate, per riuscire utili a chi desidera trarre profitto dalla conoscenza delle antiche iscrizioni. Coloro che professano questa scienza hanno a loro disposizione, oltre le più antiche opere epigrafiche, non solamente il *Corpus inscriptionum Latinarum* edito dall'Accademia delle scienze di Berlino, ma anche le utilissimi collezioni dell'Orelli, dell'Henzen, del Wilmanns, nelle quali si contiene tutto ciò che insegnano i monumenti scritti dell'antichità. Ma gli elementi di siffatto studio non erano stati ancora esposti in modo da guidare chi muove i primi passi nel campo dell'epigrafia, e secondo gli attuali progressi della scienza: la dottrina del prof. Cagnat è venuta a colmare questa deplorata lacuna.

Il libro, che annunciamo, si divide in due parti. Nella prima sono dichiarati gli elementi communi a tutte le iscrizioni, cioè la nomenclatura dei cittadini romani, dei liberti, dei servi; il *cursus honorum* dei magistrati; i nomi e titoli degli imperatori e dei membri della casa imperiale. Nella seconda sono esposte le diverse classi delle iscrizioni, distinte in votive, onorarie, d'opere pubbliche, sepolcrali, giuridiche, d' oggetti vari. Fanno seguito due speciali capitoli contenenti le norme per restituire il testo delle iscrizioni mutile, e per discernere le iscrizioni falsificate dai testi genuini. In appendice poi sono riferiti i nomi e i titoli assunti dai singoli imperatori, da Cesare a Teodosio, con le date rispettive. La seconda parte dell'opera è trattata alquanto in compendio e soltanto nelle più importanti generalità; la prima però è svolta ampiamente ed illustrata di copiosi esempi: cosicchè la dottrina relativa all'antica nomenclatura romana, alle diverse carriere dei pubblici impieghi, ai nomi degli imperatori e ai titoli che ordinariamente vi sono aggiunti, si trova esposta con grande cura, e riuscirà assai utile agli studiosi dell'antica epigrafia latina.

G.

Guiraud P. *et* Lacour-Gayet G. *Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à l'invasion des barbares* — Paris, Alcan 1885.

Un utilissimo manuale di storia romana è quello recentemente compilato dai sigg. Guiraud e Lacour-Gayet; e quantunque redatto col modesto scopo di servire ai giovani studiosi, riesce di sommo vantaggio anche agli eruditi, trovandosi bene ordinate e criticamente esposte tutte le notizie che concernono la storia di Roma, dalle sue origini sino alla fine del secolo quarto dell' èra nostra. Ad ogni capitolo si ha una copiosa bibliografia; ed il volume, oltre a numerose incisioni inserite nel testo, è corredato di accurate tavole rappresentanti: la pianta di Roma al cadere della repubblica, l'Italia antica, il bacino del Mediterraneo dopo la seconda guerra punica, l' impero romano al tempo di Augusto, e la sua divisione amministrativa nel quarto secolo.

G.

Allard Paul, *Histoire des persécutions pendant la première moitié du 3ème siècle, d'après les documents archéologiques* — Paris, Lecoffre 1886.

La storia delle persecuzioni nei primi quattro secoli della chiesa ha veramente trovato nell' illustre sig. Allard un espositore dotto e coscienzioso. Annunziando il primo volume di quest'opera, ove si tratta delle prime sei persecuzioni, da Nerone a Marco Aurelio [1], facemmo rilevare che un pregio

[1] V. *Studi e docum.* 1885 p. 139.

singolarissimo del lavoro consiste nell'esser fondato non solo sugli antichi documenti della storia, ma sulla testimonianza positiva ed indiscutibile dei monumenti superstiti della primitiva cristianità. Ora questi documenti storici ed archeologici essendo in maggior copia per il secolo terzo, che non per i due secoli antecedenti, il volume ora pubblicato è assai più ricco di notizie del primo, quantunque si riferisca ad un periodo più breve di tempo, cioè alle persecuzioni di Settimio Severo, di Massimino e di Decio. In questo periodo la società cristiana, estendendosi largamente, incominciò a possedere i suoi cimiteri come proprietà collettiva, e ad essere per ciò direttamente esposta agli strali dei persecutori. Con Settimio Severo la Chiesa è perseguitata come corporazione, la propaganda cristiana viene proibita, i fedeli son processati e condannati solamente perchè seguaci delle dottrine evangeliche. Origene, Tertulliano, le sante Perpetua e Felicita, s. Ireneo, s. Cipriano, s. Cornelio e tanti altri illustri personaggi e confessori della fede appartengono alla prima metà del secolo terzo; e la loro vita si collega necessariamente coi grandi avvenimenti pubblici che si svolsero sotto gli ultimi Antonini e i loro immediati successori. Quindi è, che il presente volume dell'Allard ha una grande importanza anche per la storia civile di quel periodo, in mezzo al quale la Chiesa dilatava sempre più le sue radici e la sua benefica influenza.

Come appendici al volume il ch. A. ha aggiunto alcune erudite dissertazioni sui diritti funeraticii sì dei privati e dei collegii, come dei Cristiani; sulla pretesa conversione dell'imperatore Filippo al cristianesimo; e su Poliuto nella poesia e nella storia.

G.

Grousset R., *Étude sur l'histoire des sarcophages chrétiens. — Catalogue des sarcophages chrétiens de Rome.* — Paris, Thorin 1885.

Questo bel volume del compianto sig. Grousset contiene due parti distinte. Nella prima son dichiarate le origini e le modificazioni, che dal terzo al quinto secolo ebbe l'arte di scolpire in bassorilievo presso i Cristiani. La tesi dell'A può enunciarsi in queste brevi parole. I Cristiani dapprima acquistarono i sarcofagi nelle officine pagane; scegliendo però quelli soltanto, che portavano scolpiti rilievi indifferenti od anche allegorici, ma di carattere puramente decorativo, ed evitando con cura i soggetti della mitologia profana. Quando gli artefici cristiani incominciarono a scolpire essi medesimi i sarcofagi, non crearono un'arte nuova, ma seguirono l'arte romana nelle sue decorazioni tradizionali, innestandovi prima dei tipi simbolici e poi introducendovi delle immagini propriamente cristiane, fra le quali principalissima è quella del Buon Pastore. Più tardi poi e lentamente il simbolismo si venne trasformando in rappresentanze storiche, tratte quasi costantemente dalle sacre scritture e dal vangelo.

Nella seconda parte è dato il catalogo dei sarcofagi cristiani che si trovano sparsi in vari luoghi della nostra città, eccettuati quelli che sono raccolti nel museo al Laterano. La grande dispersione di questi monumenti rende assai difficile di poterne dare notizia in modo abbastanza completo: ma il catalogo tracciato dal ch. Grousset, ch' egli stesso avrebbe certamente accresciuto, se non fosse stato così immaturatamente rapito agli studii, enumera già e descrive pressochè 200 di tali monumenti, i quali in gran parte erano del tutto inediti.

G.

OPERE PERVENUTE IN DONO ALL'ACCADEMIA

NEL CORSO DELL'ANNO 1885

Allard P., *Histoire des persécutions pendant les deux premiers siècles, d'après les les documents archéologiques* — Paris, Lecoffre 1885.

— *Histoire des persécutions pendant la première moitié du troisième siècle, d'après les documents archéologiques.* — Paris, Lecoffre 1886.

Annuario statistico Italiano, pubblicato dalla Direzione generale di statistica presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio. — Roma 1884.

Annuaire du Cercle Saint-Simon. — Paris 1885.

Bard Alph., *Précis de droit international.* — Paris, Thorin 1883.

Biblioteca della Società Romana di storia patria.

Il Regesto di Farfa di **Gregorio di Catino**, pubblicato da **I. Giorgi** e **U. Balzani**. — Vol. II (Roma 1878), vol. III (Roma 1883).

Il Regesto Sublacense dell'undecimo secolo, pubblicato da **L. Allodi** e **G. Levi** — Vol. unico (Roma 1885).

Bikélas D., *Le rôle et les aspirations de la Grèce dans la question d'Orient.* — Paris, au Cercle St Simon 1885.

Borgomanero L., *Nozze Tami-Perelli.* — Roma 1885.

Cagnat M. R., *Cours élémentaire d'épigraphie latine.* — Paris, Thorin 1886.

Chiappelli Dr. Alberto, *Studi sull'esercizio della medicina in Italia negli ultimi tre secoli del medio evo.* — Milano 1885.

Chiappelli avv. Luigi, *La glossa pistoiese al codice Giustinianeo, tratta dal manoscritto capitolare di Pistoia.* — Torino, Loescher 1885.

Desdouits Th., *La légende de Jordano Bruno.* Paris, Thorin 1885.

Dubois M., *Les ligues étolienne et achéenne.* — Paris, Thorin 1885.

Dumont Alb., *Terres cuites orientales et gréco-orientales.* — Paris, imprimerie nationale 1885.

Flammermont Jules, *L'expansion de l'Allemagne.* — Paris au Cercle St Simon 1885.

Gregorovius F., *Die Münzen Alberichs des Fürsten und Senators de Römer.* — München 1885.

Grousset R., *Étude sur l'histoire des sarcophages chrétiens.* — Paris, Thorin 1885.

Govi Gilberto, *L'ottica di Claudio Tolomeo.* — Torino 1885.

Haussoullier B., *La vie municipale en Attique.* — Paris, Thorin 1884.

Hauvette-Besnault Am., *De archonte rege.* — Paris, Thorin 1884.

— *Les stratèges athéniens.* — Paris, Thorin 1885.

Indici e cataloghi pubblicati dal Ministero della pubblica Istruzione. — Roma, 1885.

Vol. I. *Elenco delle pubblicazioni periodiche ricevute dalle biblioteche governative d'Italia.*

Vol. II. *Catalogo dei manoscritti Foscoliani, già proprietà Martelli, della R. Biblioteca Nazionale di Firenze.*

Vol. III. *Indice geografico-analitico dei disegni di architettura civile e militare esistenti nella R. Galleria degli Uffizi in Firenze.*

Indices chronologici ad « Rerum Italicarum scriptores », quos Lud. Ant. Muratorius collegit. Scripserunt **I. Calligaris, I. Filippi, C. Merkel:** *operis moderamen sibi susceperunt* **C. Cipolla, A. Manno.** — Aug. Taurin. ap. fratres Bocca 1885.

Lalande (de) H., *Traité théorique et pratique du contrat d'assurance contre l'incendie.* — Paris, Thorin 1885.

Loiseau A., *Histoire de la littérature portugaise depuis ses origines jusqu'à nos jours.* — Paris, Thorin 1886.

Lo Stato. Studi nuovi filosofici e storici di scienza sociale. — Vol. primo, Bellinzona 1885.

Lyall Alfr., *Étude sur les mœurs religieuses et sociales.* — Paris, Thorin 1885.

Miscellanea della Società Romana di storia patria.

G. A. Sala, *Diario romano.* — Vol. due, Roma 1882.

Mostra della città di Roma alla Esposizione di Torino nell'anno 1884. — Roma 1884.

Pera-Bevilacqua R., *Il corso forzoso dell'argento e le banche d'emissione.* — Roma 1884.

Perroud Cl., *De syrticis emporiis.* — Paris, Thorin 1885.

Rambaud Prosper, *Du placement des capitaux en valeurs de Bourse.* Deux volumes. — Paris, Thorin 1884.

Relazione intorno al servizio delle casse postali di risparmio durante l'anno 1885. — Roma 1885.

Riemann O., *Études sur la langue et la grammaire de Tite-Live.* Deuxième édition. — Paris, Thorin 1884.

Rivalta V., *I giudizi d' arbitri: saggio di legislazione e giurisprudenza antica e moderna.* — Bologna 1885.

Rives Paul, *Étude sur les innovations introduites dans la législation romaine par Antonin le Pieux.* — Paris, Thorin 1885.

Roth F. W. E., *Die Visionen der hl. Elisabeth und die Schriften der Aebte Ekbert und Emecho von Schönau.* — Brunn 1884.

Statistica delle cause di morte nei comuni capoluoghi di provincia o di circondario, e delle morti violente avvenute in tutto il Regno, nell'anno 1884. — Roma 1885.

Thézard Léopold, *Répétitions écrites sur le droit romain.* Quatrième édition. — Paris, Thorin 1885.

Vandal Albert, *Le pacha Bonneval.* — Paris, au Cercle S[t] Simon 1885.

Vigoureux E., *Législation et jurisprudence des chemins de fer et des tramways.* — Paris, Thorin 1886.

Weiss A., et **Louis-Lucas P.,** *Le droit d'extradition appliqué aux délits politiques d'après le Dr. H. Lammasch: trad. de l'allemand et annoté.* — Paris, Thorin 1885.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

(Settembre-Dicembre 1885)

—

Italiane

Annali di Statistica — Serie III vol. 15.
Archivio della Società romana di storia patria — Vol. VIII (1885) fasc. 3-4.
Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche.
— Rendiconti. Serie quarta, vol. I (1885) fasc. 19-27.
Bullettino di archeologia cristiana. — Serie quarta, anno III, fasc. 2-3.
Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XIII (1885) fasc. 2-3.
Corte (la) suprema di Roma — Anno X (1885) fasc. 7-9.
Cultura (la), rivista di scienze, lettere ed arti — Anno IV (1885), n. 14-19.
Digesto (il) italiano — disp. 52-56.
Enciclopedia giuridica italiana — fascicoli 41, 42.
Foro (il) italiano — Vol. X (1885) fasc. 8-16.
Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia — Settembre-Dicembre 1885.
Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo del regno d' Italia — Anno XXV (1885) II n. 10-26.
Mélanges d'archéologie et d'histoire.
Notizie degli scavi di antichità — Luglio-Settembre 1885.
Rassegna (la) italiana — Settembre-Dicembre 1885.
Rivista critica delle scienze giuridiche e sociali — Anno III (1885) n. 9, 10.
Temi (la) romana — Anno V (1885) fasc. 5, 6.

Archivio giuridico. Pisa — Vol. XXXV (1885) fasc. 1-4.
Archivio storico italiano. Firenze — Serie quarta, tom. XVI fasc. 2, 3.
Archivio storico lombardo. Milano — Nuova serie vol. II (1885) fasc. 7.
Archivio storico per le Marche e per l'Umbria. Foligno.
Archivio storico per le province napolitane. Napoli — Anno X (1885) fasc. 3.
Archivio storico siciliano. Palermo.
Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Firenze
Archivio veneto. Venezia. — Anno XV fasc. 58, 59.
Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XX (1884-85) disp. 7, 8.
Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino.
Atti della Società Ligure di storia patria. Genova.
Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia. — Serie VI tom. 3° disp. 7-10.
Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le province Modenesi e Parmensi. Modena.
Circolo (il) giuridico. Palermo — Seconda serie, vol. VI (1885) n. 8-11.
Civiltà (la) Cattolica. Firenze — Settembre-Dicembre 1885, quaderni n. 845-852.

Filangieri (il), rivista di giurisprudenza. Napoli — Anno X (1885) parte I fasc. 8-10, parte II fasc. 8-11.

Miscellanea di storia italiana. Torino — Tom. XXIV (nono della seconda serie).

Rivista critica della letteratura italiana. Firenze — Anno II (1885) n. 4-6.

Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino — Anno XIV fasc. 3-4.

Rivista storica italiana. Torino. — Anno II (1885) fasc. 3.

Studi Senesi. Siena.

Straniere

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris.

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno VIII (1885) n. 9-12.

Bulletin critique d'histoire, de littérature et de théologie. Paris — Sixième année (1885) n. 17-24.

Bulletin de correspondance africaine. Alger.

Bulletin de la Société historique. Paris — Troisième année (1885) n. 2.

Bulletin trimestriel des antiquités africaines. Oran. — fascicules 12, 13.

Ciencia (la) Cristiana. Madrid — Serie 2ª, tomo V n. 64-71.

Controverse (la) et le Contemporain. Paris — Nouvelle série, tom. V livraisons 1-4.

Historisches Jahrbuch. Münster — Vol. VI (1885) fasc. 4.

Journal du droit canon et de la jurisprudence canonique. Paris — Cinquième année (1885) n. 8-12.

Journal du Palais. Paris — Année 1885, livr. 7-10.

Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung. Innsbruck. — Vol. VI (1885) fasc. 4.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — Neuvième année (1885) n. 5, 6.

Philologische Wochenschrift. Berlin — Vol. V (1885) 36-52.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1885, livraisons 9-12.

— Partie technique. Année 1885, livraisons 9-12.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble — Treizième année (1885) vol. XXIV n. 9-12.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles — Tom. XVII (1885) n. 5, 6.

Revue générale du droit. Paris — IXᵉ année (1885) livr. 5, 6.

Revue historique. Paris — Dixième année (1885) tome XXIX n. 1, 2, tom. XXX n. 1.

Revue des questions historiques. Paris — Tom. XXXVIII livr. 76; tom. XXXIX livr. 77.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. VI (1885) fasc. 4.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar — Vol. VI (1885) fasc. 2.

INDICE DEL VOLUME SESTO

(ANNO 1885)

DOCUMENTI